


(R. Vealli)

REPERTORIO N. 108.768.-

RACCOLTA N. 9.564.-



ATTO COSTITUTIVO

DELLA SOCIETA' PER AZIONI

ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' S.p.A.

in sigla A.P.M. S.p.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilauno, il giorno *quindici*

del mese di *marzo*

15 marzo 2001

In Arco, (TN) nel mio studio sito in Via Baden Powell n.7.

Avanti a me dott. PIERO AVELLA, notaio con sede in Arco, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Roverato,

SONO PRESENTI

MALOSSINI CESARE, nato a Tenno (TN) il 30 aprile 1940, residente in Riva del Garda (TN), Viale dei Tigli n.16/F, funzionario, cittadino italiano;

OAKLEY RICHARD, nato a Beaconsfield (Gran Bretagna) il 27 settembre 1965, residente a Guernsey, Rue de Bot (Gran Bretagna), Ruettes de la Tour, dirigente, Cod. Fisc. KLY RHR.

6SP27 Z114J, cittadino inglese;

MOLE' JEAN-PIERRE, nato a Auch (Francia) il 28 dicembre 1945,

residente a 95510 Aincourt (Francia), 1 Place de L'Eglise,

industriale, Cod. Fisc. MLO JPR 45T28 Z110P, cittadino francese.

LIQUIDAZIONE REG.	250.000	REGISTRATO A RIVA IL	02 APRILE 2001
IPOI.		AL N°	281
CAT.		SERIE	1
SANZ.		LIQUIDATEL.	257.000
BOLLO		MILIEUCICIMMIDIA SEVEVILA	
DIR.			7.000
INVIM		DICUIL	
TOTALE	257.000	PER TRASCRIZIONE	
		PER LICENZA	
		CANCELLAZIONE	

DOCT. GIULIO FALQUI-MALOSINI
ROVERETO - VIA PAOLI, 2/B - TEL. 0464432081 - FAX 0464432082

DOCT. PIERO AVELLA
ARCO - VIA BADEN POWELL, 7 - TEL. 0464516842 - FAX 0464516871

Detti componenti delle cui identità personali, qualifiche e poteri io notaio sono certo, rinunciano di comune accordo e col mio consenso all'assistenza dei testimoni per questo atto, mediante il quale convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO

- che il signor MALOSSINI CESARE interviene in rappresentanza, nome e per conto del COMUNE DI RIVA DEL GARDA, ente pubblico territoriale di nazionalità italiana, con sede in Riva del Garda (TN), Piazza III Novembre n. 5, Cod. Fisc. 84001170228, P.IVA 00324760222, nella sua veste di Sindaco pro tempore, legale rappresentante, a quest'atto autorizzato giusta delibera della Giunta Municipale di data 12 marzo 2001 n. 2322, dichiarata immediatamente esecutiva, che in copia conforme si allega al presente atto sub "A" per formarne parte integrante e sostanziale, delibera assunta in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 di data 25 settembre 1997, esecutiva il 12 ottobre 1997, in esito all'appalto concorso per la scelta di soggetti privati da associare al Comune di Riva del Garda per la costituzione di una S.p.A. a capitale pubblico maggioritario per la gestione del "servizio parcheggi" e di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 di data 27 settembre 1996, esecutiva a seguito di favorevole esame della Giunta Provinciale di Trento effettuato in seduta del 25 ottobre 1996 sub n. 7603/1-R;

- che il signor OAKLEY RICHARD interviene in rappresentanza, nome e per conto della Società a Responsabilità Limitata ITALIANA PARCHEGGI SRL, con sede in Milano (MI), Viale Federico Caprilli n. 7, Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e Cod. Fisc. 02512410966, P.IVA 11859950153, Società di nazionalità italiana, nella sua veste di Amministratore Delegato, a quest'atto autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di data 12 febbraio 2001, che in copia conforme si allega al presente atto sub "B" per formarne parte integrante e sostanziale;

- che il signor MOLE' JEAN-PIERRE interviene in rappresentanza, nome e per conto della Società JEAN-PIERRE MOLE' S.A., con sede in 75017 Parigi (Francia), 8 R Denis Poisson, iscritta nella Cancelleria del Tribunale di Commercio di Parigi al n. P.C.S. Parigi B 339 916 835 (1987B03205) del Reg. di Commercio, Cod. Fisc. 93013240226, Società di nazionalità francese, nella sua veste di Presidente e Direttore Generale, a quest'atto autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di data 23 febbraio 2001, che in copia conforme asseverata si allega al presente atto sub "C" per formarne parte integrante e sostanziale;

Ciò premesso,

si conviene quanto segue:

- 1) Fra il COMUNE DI RIVA DEL GARDA e le Società ITALIANA PARCHEGGI SRL e JEAN-PIERRE MOLE' S.A., come sopra rappresen-

tati, viene costituita una Società per Azioni sotto la DENOMINAZIONE SOCIALE:

ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' S.p.A.

in sigla A.P.M. S.p.A.


2) La Società ha SEDE in Riva del Garda (TN), Piazza III Novembre n. 5, presso la Sede Municipale.

3) La Società ha per OGGETTO:

1. la realizzazione, l'ampiamiento e la ristrutturazione, sia in proprio che in esecuzione di appositi programmi attuativi in esecuzione dei contratti di servizio stipulati con gli Enti pubblici territoriali detentori di un numero di azioni del capitale sociale idoneo ad esercitare l'influenza dominante pubblica di cui all'art. 44, comma 6 lettera b) della L.R. 4.1.1993 n. 1 nel testo sostituito dall'art. 10, comma 1 della L.R. 23.10.1998 n. 10, di strutture immobiliari da

adibire a parcheggi e autosilos, sia sotterranei che in sovraelevazione, aree di parcheggio a raso opportunamente attrezzate, ed ogni altro impianto e infrastruttura connessa, da realizzare anche mediante lo strumento della concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici;

2. la gestione di quanto ad 1. in funzione anche strumentale al finanziamento degli interventi effettuati, nonché l'organizzazione e la gestione dei parcheggi di superficie, la gestione delle soste di veicoli sulle aree allo scopo abilitate dagli Enti territoriali proprietari delle aree stesse, o




che siano state oggetto di concessione in uso, sia in proprio che in esecuzione di appositi programmi attuativi in esecuzione di contratti di servizio stipulati con gli Enti pubblici territoriali detentori di un numero di azioni del capitale sociale idoneo ad esercitare l'influenza dominante pubblica, nel contesto di ogni altro intervento incidente sul miglioramento ed ottimizzazione della mobilità urbana;

3. l'esercizio dei servizi connessi direttamente o indirettamente al funzionamento ed alla fruizione di tutte le strutture indicate nei precedenti punti 1. e 2.

In particolare, per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può:

- a) provvedere direttamente o con affidamento a terzi, a lavori di progettazione e di costruzione e/o di esercizio degli impianti e opere realizzate e/o alla prestazione dei servizi connessi;
- b) compiere ogni altra operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare, finanziaria (esclusa la raccolta del risparmio nei confronti del pubblico) e di locazione finanziaria, utile e ritenuta necessaria al perseguimento dell'oggetto sociale, compreso l'acquisto e la permuta, la locazione e la vendita di beni mobili, immobili e diritti immobiliari, fornire servizi e consulenze;
- c) proporre agli Enti detentori di un numero di azioni del capitale sociale idoneo ad esercitare l'influenza dominante



pubblica e stipulare con gli stessi, appositi programmi attuativi per la realizzazione e gestione di strutture di parcheggio, nonché per la gestione delle soste, compiere studi, monitoraggi, rilievi ed indagini di carattere tecnico, economico e finanziario nonché progettazioni e realizzazione di interventi e servizi per il miglioramento della mobilità urbana, l'individuazione, fattibilità e localizzazione di strutture e spazi per il parcheggio e la sosta e per la segnalazione e la comunicazione dinamica stradale;

d) partecipare a gare aperte o ristrette, trattative private, appalti concorso per l'esercizio delle attività di cui al precedente punto c) in altri Comuni;

e) stipulare mutui ipotecari e fondiari e rilasciare fidejussioni;

f) compiere tutti gli atti necessari per la restituzione a titolo gratuito delle strutture immobiliari, degli impianti e attrezzature all'Ente territoriale competente secondo le modalità e nei termini concordati, fatta salva la possibilità di rinnovo dei programmi;

g) acquisire partecipazioni o interessenze in Società aventi per oggetto attività strettamente connesse all'oggetto sociale nei limiti del 5% o del 10% del capitale, a seconda che si tratti rispettivamente di Società quotate o non quotate in Borsa, subordinatamente all'assenso del Consiglio comunale dell'Ente pubblico territoriale detentore di un nu-

mero di azioni del capitale sociale idoneo ad esercitare l'influenza dominante pubblica.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società si potrà avvalere di altri soggetti pubblici, privati, Società cooperative.

4) La DURATA della Società è fissata fino al 31 dicembre 2090.

5) Il CAPITALE SOCIALE viene fissato in Euro 100.000 (centomila), diviso n. 1.000 (mille) azioni da nominali Euro 100 (cento) ciascuna e viene sottoscritto dai soci come segue:

- dal COMUNE DI RIVA DEL GARDA n. 510 (cinquecentodieci) azioni pari a nominali Euro 51.000 (cinquantunmila), corrispondenti al 51% del capitale sociale; - dalla Società ITALIANA PARCHEGGI SRL n. 100 (cento) azioni pari a nominali Euro 10.000 (diecimila), corrispondenti al 10% del capitale sociale;

- dalla Società JEAN-PIERRE MOLE S.A. n. 390 (trecentonovanta) azioni pari a nominali Euro 39.000 (trentanovemila), corrispondente al 39% del capitale sociale.

Agli effetti dell'articolo 2329 del Codice Civile i soci danno atto di aver effettuato, come per legge, il versamento di Euro 30.987,41 (trentamilanovecentoottantasette virgola quarantuno) e pertanto comprensivo dei tre decimi di detto capitale sociale, depositando l'importo di Euro 30.987,41 (trentamilanovecentoottantasette virgola quarantuno) presso


la Succursale di Riva del Garda della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.A., come risulta dalla relativa ricevuta di data 28 febbraio 2001, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "D" per formarne parte integrante e sostanziale.


La rimanente quota di capitale sociale viene versata dagli stessi soci direttamente nelle casse sociali, risultando il capitale sociale interamente sottoscritto e versato.

- La Società socia JEAN-PIERRE MOLE'S.A. nella sua qualità di Società di ingegneria cui si applica l'art. 53 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, concorre al progetto di gestione stabilito dall'oggetto sociale assumendo l'obbligo di eseguire prestazioni accessorie ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2345 del Codice Civile; pertanto le relative azioni sono sottoscritte con l'obbligo delle seguenti prestazioni, da svolgere secondo le modalità tipizzate nel loro contenuto di natura professionale, secondo lo stato dell'arte e le disposizioni di legge regolanti la materia, nonché nei tempi utili e congrui al regolare svolgimento delle attività sociali:

1. Servizio di progettazione per il parcheggio interrato di Via Pilati in Riva del Garda:

1.1. Progettazione definitiva completata in tutti gli elementi necessari ai fini della approvazione da parte degli organismi preposti;





1.2. Progettazione esecutiva, redazione dei computi metrici estimativi definitivi e quadro economico, degli schemi di contratto e dei capitolati speciali per l'appalto delle opere e lavorazioni;

1.3. Coordinamento dei piani della sicurezza di cui al D.Lgs. 494/96 e assunzione di responsabilità per la sicurezza sul cantiere;

1.4. Cronoprogramma delle lavorazioni di cui al progetto esecutivo;

1.5. Polizza di responsabilità civile professionale con massimale di 2 milioni e 500 mila Euro per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività del progettista o dei progettisti, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, come forma di copertura assicurativa per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo o esecutivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi; detta polizza dovrà essere operativa al momento della approvazione della progettazione esecutiva, previa produzione immediatamente a seguito dell'iscrizione della Società nel Registro delle Imprese, di dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciarla con specifico riferimento

ai lavori progettati/da progettare;

1.6. Attività di consulenza per la stesura del bando di gara;

1.7. Direzione dei lavori delle opere edili;

1.8. Direzione dei lavori degli impianti elettrici;

1.9. Direzione dei lavori degli impianti meccanici e di sollevamento;

1.10. Direzione dei lavori degli impianti di ventilazione;

1.11. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

2. Integrazione del parcheggio in struttura con il sistema delle soste in superficie sulle aree pubbliche;

2.1. Studio sull'integrazione del progetto con il Piano Urbano del Traffico del Comune di Riva del Garda ed i suoi aggiornamenti, della definizione e messa a punto della zonizzazione, della tempistica e dei sistemi di tariffazione della sosta di superficie;

2.2. Progettazione del sistema di controllo della sosta del parcheggio interrato;

2.3. Progettazione del sistema di controllo della sosta di superficie;

3. Gestione:

3.1. Attività di consulenza ai fini dell'individuazione dei costi unitari e totali, di investimento, una tantum e di

gestione periodica; dei ricavi possibili e applicabili e delle tariffe compatibili con la presunzione di accesso al servizio; dell'analisi della sensibilità eseguita sulla variazione dei parametri e degli indici di applicazione; dell'analisi compensativa dei risultati delle simulazioni di cui alle predette attività;

3.2. Definizione del modello economico per il controllo delle entrate e delle uscite, redatto mensilmente (reporting mensile) per il controllo e la verifica del progetto di gestione in regime di finanza di impresa e/o di finanza di progetto;

3.3. Piano di sicurezza e prevenzione della Società di cui al D.Lgs. 626/94.

La durata delle prestazioni è determinata:


- a) per le attività sopra indicate sub n. 1., fino all'approvazione del collaudo da parte degli organi che vi hanno titolo, anche ai fini contributivi per il finanziamento dell'opera, salva la necessità di prosecuzione per il tempo e per le attività utili alla risoluzione di eventuali controversie con gli appaltatori;
- b) per le attività sopra indicate sub n. 2. e 3., fino a tutto l'esercizio in cui viene a scadenza la metà del termine assegnato dal Comune di Riva del Garda alla Società per la durata dell'affidamento della gestione del servizio relativo alle soste di superficie su aree pubbliche.

Il compenso delle suddette prestazioni viene liquidato sulla base delle tariffe professionali, in vigore per il tempo, degli ingegneri ed architetti applicando la riduzione dei minimi di tariffa più favorevole che può essere accordata al Comune titolare del servizio pubblico locale cui è funzionale l'esecuzione dell'opera pubblica da realizzare in Via Pilati e di cui al comma 12 bis dell'art. 4 del D.L. 2 marzo 1989 n. 65, aggiunto dalla Legge di conversione 26 aprile 1989 n. 155, e con rinuncia delle maggiorazioni previste per prestazioni limitate solo ad alcune funzioni parziali.

All'atto degli incarichi viene erogata una anticipazione non inferiore al 10% (dieci per cento) degli onorari spettanti, tenuto conto dell'ammontare presumibile delle spese da anticipare.

In caso di inadempimento nell'eseguire prestazioni accessorie si applica a titolo di sanzione la riduzione dei compensi da erogare in misura pertinente all'elemento di tariffa della prestazione non adempiuta, o adempiuta oltre i tempi e modalità utili, con maggiorazione del 10% (dieci per cento), fatto salvo il risarcimento del maggior danno patito dalla Società.


I contenuti delle prestazioni accessorie, la loro durata e le modalità di svolgimento delle stesse possono essere modificati con delibera dell'Assemblea straordinaria della Società.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature is written in a cursive style.

Tali azioni non potranno essere trasferite senza il consenso dell'Organo Amministrativo.

6) I comparenti convengono e dichiarano che la Società sarà disciplinata e la vita sociale retta dalle norme stabilite da questo atto costitutivo e dallo statuto sociale, con particolare riguardo alle norme di ripartizione degli utili e formazione e funzionamento degli organi sociali, statuto che previa lettura da me datane ai comparenti e da essi approvato articolo per articolo e nel suo complesso, viene allegato al presente atto sotto la lettera "E", quale sua parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione in calce ed a margine dei fogli intermedi da parte dei comparenti e da me notaio.

7) La Società sarà amministrata, per i primi tre esercizi, da un Consiglio di Amministrazione composto di 7 (sette) membri, nelle persone dei prenommati signori OAKLEY RICHARD, MOLE' JEAN-PIERRE e dei signori LUCATTI RICCARDO, nato a Genova (GE) il 3 febbraio 1944, residente a Trento (TN), Viale Trieste n. 13, Cod. Fisc. LCT RCR 44B03 D969A;
FRIZZI CARLO, nato a Pavia (PV) l'1 settembre 1953, residente a Riva del Garda (TN), Piazza Catena n. 14, Cod. Fisc. FRZ CRL 53P01 G388D;
CATTOL ARRIGO, nato a Trento (TN) il 13 dicembre 1957, residente a Riva del Garda (TN), Via Ardaro n. 1, Cod. Fisc. CTT RRG 57T13 L378Z;



LEVI ANDREA, nato a Venezia (VE) l'8 dicembre 1953, residente a Montebelluna (TV), Via San Raffaele n. 6, Cod. Fisc. L-	69C70 Il com
VE NDR 53T08 I736K;	to in
MAROCCHI MARCO, nato a Tenno (TN) il 15 novembre 1945, residente a Fiaavè (TN), Via 3 Novembre n. 52, Cod. Fisc. MRC MRC	scritt 9) Il p
45S15 L097K, e di essi il signor MAROCCHI MARCO con qualifica di Presidenta.	2001. 9) I
8) A comporre il Collegio Sindacale, per i primi tre esercizi, vengono nominati i signori:	Amminis Euro 30
ZAMBOTTI MARIO, nato a Premariacco (UD) il 24 maggio 1950, residente a Riva del Garda (TN), Via Bresadola n. 35, Cod.	rattutto
Fisc. ZMB MRA 50E24 H029P, Revisore dei Conti - PRESIDENTE;	10) Tut
CHIETTINI RENATO, nato a Bolzano (BZ) il 6 marzo 1963, residente a Riva del Garda (TN), Viale Vannetti n. 13, Cod.	ti a c a caric I compa
Fisc. CHT RNT 63C06 A952V, Revisore dei Conti - SINDACO EFFETTIVO;	- "B" -
CONTESSA ALESSANDRO, nato a Milano (MI) l'11 marzo 1964, residente a Milano (MI), Piazza De Angeli n. 9, Cod. Fisc. CNT	
LSN 64C11 F205M, Revisore dei Conti - SINDACO EFFETTIVO;	
DEMOZZI FAUSTO, nato a Trento (TN) il 28 febbraio 1964, residente a Riva del Garda (TN), Piazza Cavour n. 3, Cod.	
Fisc. DMZ FST 64B28 L378G, Revisore dei Conti - SINDACO SUPPLENTE;	Richies scritto
SIMONETTA ELENA FABIA, nata a Milano (MI) il 30 marzo 1969,	datane
residente a Milano (MI), Via Revere n. 9, Cod. Fisc. SMN LFB	L'atto,

69C70 F205Z, Revisore dei Conti - SINDACO SUPPLENTE.


Il compenso dei membri del Collegio Sindacale verrà stabilito in base alle tariffe professionali vigenti per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti.

9) Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2001.

9) I comparenti autorizzano il Presidente del Consiglio di Amministrazione a ritirare dalla suddetta Banca, la somma di Euro 30.987,41 (trentamilanovecentoottantasette virgola quarantuno) ivi depositata, come sopradetto.

10) Tutte le spese del presente atto e dipendenti, ammontanti a circa Lire 7.900.000 (settemilioninovecentomila), sono a carico della Società.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati "A" - "B" - "C" e "D" con dichiarazione di piena conoscenza.


Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, sottoscritto dai comparenti e da me notaio, previa lettura da me datane ai comparenti stessi i quali a mia domanda approvano. L'atto, munito delle prescritte firme, scritto parte a mac-


china da persona di mia fiducia e parte di mio pugno, consta
di quattro fogli dei quali occupa quindici facciate per in-
tero e fin qui della presente, firma escluse.

Ucaloni

[Signature]

[Signature]

[Signature]



PROT. N.:

COSTITU
S.P.A. (IN
PUBBLIC
DELIBER
27.09.1996
L.R. 10/19

L'anno duem
nioni, si è

Risultano p

MALOSSIN
MATTEOT
MARINO L
MOSANER
MUNARIE
TORBOLIC

Risulta asse

ANDREOZ

Partecipa il

Riconosciut
qualità di S
dell'oggetto

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 2322
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PROT. N. 2001007744 / S69

COSTITUZIONE DELLA "ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' S.P.A. (IN SIGLA A.P.M. S.P.A.)" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE "PARCHEGGI E SOSTE", IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI N. 254 DD. 25.09.1997 E N. 158 DD. 27.09.1996, EX ART. 44 L.R. 1/1993, COME SOSTITUITO DALL'ART. 10 L.R. 10/1998

L'anno duemila uno, addì dodici del mese di marzo (12-03-2001), alle ore 19.15 nella Sala riunioni, si è convocata la Giunta Municipale.

Risultano presenti i signori:

MALOSSINI CESARE	- Sindaco
MATTEOTTI PIETRO	- Vice Sindaco
MARINO LUIGI	- Assessore
MOSANER ADALBERTO	- Assessore
MUNARI EMILIO	- Assessore
TORBOLI GIOVANNI	- Assessore

Risulta assente il signor:

ANDREOZZI RENATO - Assessore

Partecipa il Sig. RIGHI ALFREDO - Segretario Generale

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il sig. MALOSSINI CESARE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 3467 dell'ordine del giorno.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la seguente proposta di deliberazione formulata dal Settore Organizzazione Generale:

Premesso che con deliberazione consiliare dd. 27.09.1996 n. 158 si è determinato di provvedere alla gestione del Servizio Pubblico locale per la realizzazione e gestione di strutture di parcheggio, nonché per la gestione della sosta, a mezzo di società di capitale a partecipazione pubblica locale e maggioritaria del Comune di Riva del Garda, bandendo un appalto concorso per la selezione di Soggetti privati con cui costituire la S.p.A., ex art. 44 L.R. 1/1993 (testo ora sostituito dall'art. 10 L.R. 10/1998);

Che con la citata deliberazione consiliare è stato approvato il capitolato - programma regolante la gara, nonché la bozza di statuto della costituenda S.p.A. e la convenzione quadro con i contenuti essenziali della disciplina integrativa concernente i rapporti tra Comune promotore e soci privati, da sottoscrivere al momento della costituzione della società;

Che con delibera consiliare dd. 25.9.97 n. 254 sono state approvate le risultanze della Commissione giudicatrice dell'appalto concorso per la selezione dei Soggetti privati da associare al Comune per la costituzione di una S.p.A. a capitale pubblico locale maggioritario per la gestione del servizio parcheggi di cui alla citata delibera consiliare n. 158;

Che con la medesima deliberazione detti soggetti privati sono stati individuati nella "J.P. MOLE' SA" con attuale sede in Rue Denis Poisson, n. 8 - 75017 Parigi, da associare per il 39% del capitale sociale, e nella "ITALIANA PARCHEGGI S.R.L." con sede in viale Caprilli 7 - 20100 Milano per il 10%, dando atto che alla formale approvazione dell'atto costitutivo della società e dello statuto della stessa, in relazione alle risultanze della procedura concorsuale, provvederà la Giunta Municipale trattandosi di delibera di mera esecuzione di precedenti delibere consiliari;

Precisato che la S.p.A. FINSPA di Roma aveva a suo tempo proposto ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento per l'annullamento della deliberazione consiliare n. 244 del 25.09.1997 e che, successivamente alla costituzione in giudizio del Comune di Riva del Garda con l'avv. Franco Mastragostino di Bologna, di cui alla deliberazione della Giunta Municipale dd. 18.02.1999 n. 5863, la ricorrente in data 9.6.1999 rinunciava al ricorso, a spese compensate;

Che tale volontà è stata ribadita dagli avvocati delle parti nell'udienza pubblica del 28.10.1999, per cui il T.R.G.A. in data 28.10.1999 ha pronunciato la sentenza di sopravvenuta improcedibilità del ricorso n. 557/1997 (depositata in data 24.11.99);

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 88 dd. 20.01.2000, divenuta esecutiva il 6.02.2000, con riferimento all'art. 17 della bozza di Statuto della costituenda Società, ai

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

PROVINCIA DI TRENTO

Segreteria Generale

sensi e per gli effetti degli artt. 2458 e 2460 del Codice Civile, sono stati nominati quali membri del Consiglio di Amministrazione il dott. Marco Marocchi, (nato a Tenno il 15.11.1945 - residente a Fivè) e il dott.ing. Carlo Frizzi (nato a Pavia l'1.09.1953 - residente a Riva del Garda), nonché il dott. Mario Zambotti (nato a Premariacco (UD) il 24.05.1950 - residente a Riva del Garda) quale sindaco effettivo del Collegio Sindacale e il dott. Fausto Demozzi (nato a Trento il 28.02.1964 - residente a Riva del Garda) quale sindaco supplente, incaricando il Sindaco, intervenendo all'atto costitutivo della Società, di rendere operative le suddette nomine;

Preso atto che, essendo stato concordato che si provvederà alla nomina di n. 4 membri del Consiglio di Amministrazione su proposta comunale in caso di Consiglio composto di 7 membri, il Sindaco intende completare le nomine del Consiglio medesimo, indicando il dott. Riccardo Lucatti (nato a Genova il 3.02.1944 - residente a Trento) e l'avv. Arrigo Cattoi (nato a Trento il 13.12.1957 - residente a Riva del Garda);

Che lo schema di atto costitutivo, dello statuto, nonché della convenzione quadro regolante i rapporti tra il Comune di Riva del Garda promotore della S.p.A. ed i Soci privati, sono stati concordati, anche con la collaborazione dei suddetti membri di nomina / designazione pubblica, sulla base delle bozze facenti parte della documentazione dell'appalto - concorso e sulla scorta delle risultanze della procedura concorsuale, tenuto conto dei vari ulteriori elementi nel frattempo intervenuti, e che lo scopo della Società prevede e consente l'esercizio del "servizio parcheggi" quale servizio pubblico locale, come indicato nella sua globalità nel Cap. I del Capitolato - programma regolante l'appalto - concorso, in base al quale sono stati selezionati i Soggetti privati;

Che il Socio privato Jean Pierre Molé S.A. sulla scorta delle risultanze della gara, tenuto conto delle disposizioni ora recate dall'art. 53 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, quale società abilitata ai servizi di ingegneria ed altri servizi connessi e attinenti alla gestione dei parcheggi, può effettivamente assumere l'onere di effettuare prestazioni accessorie il cui contenuto, durata, modalità, compenso e sanzioni per il caso di inadempimento sono stabiliti nell'atto costitutivo della Società di servizio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2345 Codice Civile;

Che nel bilancio provinciale è stato istituito successivamente il cap. 52635 della funzione / obiettivo "opere pubbliche - infrastrutture civili" con previsioni di competenza per gli anni 2000 - 2002 per l'ammontare complessivo di Lire 11.910.000.000.= (di cui destinati a Riva Lire 7.940.000.000), in relazione all'assegnazione dei fondi a favore dei Comuni di Riva ed Arco per la realizzazione di parcheggi ex legge 122/1989, da utilizzare con le procedure di cui all'art. 6 della LP 3.2.1995, n. 1, trattandosi di assegnazione di finanziamenti statali, ed a cui dovranno fare seguito le ulteriori annualità statale fino al 2003;

Che a seguito della deliberazione della Giunta Provinciale di data 13 ottobre 2000 n. 2567, di impegno delle risorse finanziarie al momento disponibili, il Comune con lettera di data 29 novembre 2000 prot. n. 35047 - P.48.D (coll. S.69) ha confermato l'intendimento di procedere alla realizzazione dell'opera a suo tempo prevista come intervento n. 1 del Piano

Urbano dei Parcheggi, localizzata in Via Pilati, intervento prioritario della costituenda S.p.A. per la gestione del servizio parcheggi come precisato dal capitolato-programma in sede di appalto concorso;

Che in relazione all'entità delle ulteriori risorse da introitare dallo Stato, la Giunta Provinciale ha demandato ad un successivo provvedimento l'impegno giuridico delle eventuali ulteriori risorse necessarie che si stimano pari alla differenza tra quanto è già stato impegnato (11.910.000.000) e l'ammontare complessivo delle 10 rate (dal 1994 al 2003 per complessivi 14.908.621.400), quindi ulteriori 2.998.621.400 (dei quali per Riva Lire 1.999.080.933) che sono in previsione nella parte Spesa del bilancio provinciale 2001-2003;

Che pertanto nel bilancio provinciale 2001-2003 le risorse finanziarie complessivamente disponibili verranno ad ammontare a Lire 9.939.080.933, per l'intervento n. 1 del P.U.P.;

Che nessuna di queste somme potrà essere erogata dalla Provincia Autonoma di Trento al Comune se le opere non saranno state accantierate, mentre è stata fissata la scadenza del 1° luglio 2001 quale termine per la richiesta dell'assegnazione del finanziamento comportante anche la presentazione del progetto definitivo del parcheggio di Via Pilati, munito di tutti i prescritti pareri ed autorizzazioni;

Vista ed esaminata la allegata documentazione costituita da:

- schema di atto costitutivo della Società per Azioni "ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' S.p.A. (in sigla A.P.M. S.p.A.)", prevedente le prestazioni accessorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 2345 del Codice Civile, di cui assume l'obbligo di esecuzione la Società socia JEAN - PIERRE MOLE' S.A. nella sua qualità di Società di Ingègnieria;
- schema di Statuto della A.P.M. S.p.A., composto da n. 32 articoli;
- bozza di Convenzione quadro concernente i rapporti tra il Comune di Riva del Garda, promotore della S.p.A. a partecipazione pubblica locale ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' per l'esercizio del servizio parcheggi ed i soci privati;

Considerato che sulla base della suddetta documentazione vengono riservate al Comune le modalità di verifica e di garanzia circa la permanenza della conformità dell'assetto societario all'interesse pubblico nella gestione del "servizio parcheggi", potendo comportare la verifica negativa, anche in relazione a modalità di comportamento dei Soci privati, lo scioglimento del vincolo sociale di cui all'art. 31 dello Statuto della Società di servizio;

Dato atto che il Sindaco ha svolto una articolata relazione al Consiglio Comunale sulla costituenda S.p.A. per il servizio parcheggi come da verbale di seduta del Consiglio Comunale n. 38 della riunione del giorno 13 ottobre 2000 (punto n. 5 S. 1);

Precisato che in applicazione dell'art. 44 L.R. 1/1993 nel testo sostituito dall'art. 10 della L.R. 10/1998 il Comune di Riva dovrà concludere un Contratto o più Contratti di servizio con il soggetto (la A.P.M. S.p.A.) cui è affidata la gestione del servizio pubblico locale dei

"parcheg
dell'art. 6
Consiglio

Dato atto
privati e
document
Istituto di
di Riva de
Lire 23.4
29.400.00

Avella in
assunzioni
deliberazi
capitale s
30.600.00
S.p.A., no
Consiglio

Preso atto
come rich
5152/S.69

Ritenuto c
Lire, e qu
milioni di

Dato atto
deliberazi
Giunta Mu
16, comme

Visto il Re
dicembre
successiva

1. di appr
e soste
PARCI
delibera
ottobre
al Con
maggio

"parcheggi e soste", come previsto ai commi n. 9 e 18 del precitato art. 10 e richiamato all'art. 6 della suddetta bozza di convenzione quadro, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Dato atto che con comunicazione del Sindaco di data 6.2.2001 prot. n. 3948/S.69 i Soci privati come sopra individuati sono stati formalmente invitati ad approvare la documentazione come definitivamente predisposta e ad effettuare il versamento presso Istituto di Credito autorizzato individuato nel Tesoriere comunale CARITRO S.p.A. - Filiale di Riva del Garda i tre decimi del capitale sociale da sottoscrivere per il 49%, e quindi per Lire 23.400.000 + 6.000.000 (pari a € 12.085,09 + € 3.098,74) per complessive Lire 29.400.000 (pari a € 15.183,83), onde poter convenire presso lo studio del Notaio Piero Avella in Arco (TN) per la stipula dell'atto costitutivo della Società di servizio, previa assunzione, da parte della Giunta, di formale deliberazione di esecuzione della precitata deliberazione consiliare n. 254 dd. 25.09.1997 con autorizzazione a versare i tre decimi del capitale sociale da sottoscrivere da parte del Comune pari al 51%, e quindi per lire 30.600.000 (pari a € 15.803,58), sul conto transitorio a favore della costituenda A.P.M. S.p.A., nonché di versare gli ulteriori sette decimi del capitale sociale su richiesta del Consiglio di Amministrazione della Società costituita;

Preso atto che in data 28.02.2001 i soci privati hanno effettuato entrambi il versamento come richiesto, entro il termine prorogato con lettera del Sindaco dd. 16.02.2001 prot. n. 5152/S.69;

Ritenuto opportuno provvedere alla A.P.M. S.p.A. con Capitale Sociale in Euro anziché in lire, e quindi per 100.000 Euro pari a n. 1.000 azioni da 100 Euro cad. (anziché lire 200 milioni di Capitale Sociale pari a n. 2.000 azioni da lire 100.000 cad);

Dato atto che la presente deliberazione costituisce esecuzione della precedente deliberazione consiliare n. 254 dd. 25.09.1997 e che pertanto rientra nelle competenze della Giunta Municipale ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4.01.1993, n. 1, come integrato dall'art. 6, comma 5, della L.R. 23.10.1998, n. 10;

È stato il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 20 dicembre 2000 con deliberazione n. 166, dichiarata immediatamente eseguibile, successivamente modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 173 dd. 20.02.2001;

SI PROPONE

di approvare lo schema di atto costitutivo che si allega sub lett. A) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, della nuova Società "ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' S.p.A. (in sigla A.P.M. S.p.A.)", dando esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 di data 25 settembre 1997, esecutiva il 12 ottobre 1997, in esito all'appalto concorso per la scelta di Soggetti privati da associare al Comune di Riva del Garda per la costituzione di una S.p.A. a capitale pubblico maggioritario per la gestione del "servizio parcheggi", e di cui alla deliberazione del

Consiglio Comunale n. 158 di data 27 settembre 1996, esecutiva a seguito di favorevole esame della Giunta Provinciale di Trento effettuato in seduta del 25 ottobre 1996 sub n. 7603/1-R, con la quale si è determinato di provvedere alla gestione del servizio pubblico locale per la realizzazione e gestione di strutture di parcheggio, nonché per la gestione della sosta, a mezzo di società di capitale a partecipazione pubblica locale e maggioritaria del Comune di Riva del Garda, con la partecipazione di altri Soggetti privati, aventi idonei requisiti e capacità imprenditoriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 L.R. 1/1993 nel testo ora sostituito dall'art. 10 L.R. 10/1998;

2. di approvare lo schema di statuto della A.P.M. S.p.A., con sede in Riva del Garda, quale società ad influenza dominante pubblica del Comune di Riva del Garda, nel testo che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sub lett. B), nonché la bozza di convenzione quadro concernente i rapporti tra il Comune di Riva del Garda, promotore della S.p.A. a partecipazione pubblica locale "Altogarda parcheggi e mobilità" per l'esercizio del servizio parcheggi, ed i soci privati, che si allega quale parte integrante e sostanziale sub lett. C);
3. di costituire la nuova società a prevalente capitale pubblico locale **ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' S.p.A.**, con sede in Riva del Garda, con la partecipazione dei Soggetti privati come individuati a seguito di appalto concorso, provvedendo alla sottoscrizione del capitale sociale di € 100.000 (euro centomila), suddiviso in numero 10.000 azioni da € 100 cad., come segue:
 - Comune di Riva del Garda: € 51.000 pari a n. 510 azioni (51%);
 - Jean - Pierre Mole' S.A.: € 39.000 pari a n. 390 azioni (39%);
 - Italiana Parcheggi S.r.l.: € 10.000 pari a n. 100 azioni (10%),dando mandato al Sindaco di provvedere a tutti gli atti formali necessari per la costituzione della nuova società per la gestione del servizio pubblico locale "parcheggi e soste", in esecuzione delle deliberazioni consiliari n. 254 dd. 25.09.97 e n. 158 dd. 27.09.96, nonché per la sottoscrizione della convenzione quadro concernente i rapporti tra il Comune di Riva del Garda ed i soci privati, sulla base della documentazione approvata di cui ai precedenti punti n. 1 e 2;
4. di versare i 3/10 del capitale sociale della costituenda Società, con riferimento all'importo originariamente previsto in Lire 200.000.000.=, da sottoscrivere dal parte del Comune di Riva del Garda in misura pari al 51%, e quindi per l'importo di Lire 30.600.000.= (pari ad € 15.803,58), mediante deposito provvisorio presso la CARITRO - filiale di Riva del Garda, ai sensi ed effetti dell'art. 2329 C.C., nonché i residui 7/10 sul conto corrente bancario che sarà aperto dalla Società costituita;
5. di imputare la spesa relativa di Lire 102.000.000.= al cap. 820901 R.P. 1999 (imp. n. 35673) dell'esercizio finanziario provvisorio 2001.

n. 3 allegati (sub A-B-C)
s/mcdp - lb

PARERE TECNICO-AMMINISTRATIVO

SETTORE ORGANIZZAZIONE GENERALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della L.R. n. 1/1993 nel testo sostituito dall'art. 16 - 6° comma della L.R. n. 10/1998, si attesta che la proposta della sopraesposta deliberazione è stata debitamente istruita da questa Area Funzionale e che sotto il profilo tecnico-amministrativo è regolare.

Il, 12.03.2001

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Alfredo Righi

PARERE CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 - 6° comma della L.R. n. 10/1998, e dell'art. 4 - 1° comma del Regolamento di Contabilità, si attesta che la proposta della sopraesposta deliberazione è stata debitamente esaminata e che sotto il profilo contabile è regolare.

Il, 12.03.2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Paolo Franzinelli

Vista l'attestazione della copertura finanziaria e l'avvenuta annotazione contabile da parte del Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 62 - 4° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27/02/1995 n. 4/L;

Dato atto che sono stati previamente acquisiti i pareri stabiliti dall'art. 56 della L.R. n. 1/1993 nel testo sostituito dall'art. 16 - 6° comma della L.R. n. 10/1998, come favorevolmente espressi e inseriti nella presente deliberazione, di cui formano parte integrante;

Su invito del Sindaco - MALOSSINI CESARE, e ritenuto di non avere nulla da eccepire, modificare o integrare rispetto alla proposta di deliberazione come sopra riportata;

Ad unanimità di voti palesemente espressi peralzata di mano:

DELIBERA

1. di approvare la suindicata proposta di delibera, come formulata dal Settore Organizzazione Generale;
2. di riconoscere che la presente deliberazione non è soggetta al controllo di legittimità, ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 1/1993 come modificato dall'art. 11 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
3. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31/07/1993 n. 13, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale da parte di ogni cittadino, ex art. 52 della L.R. n. 1/1993 come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. b) della legge 06/12/1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. Trattandosi di provvedimento recettizio, l'Ufficio competente evidenzierà detti termini ed Autorità con l'atto da notificare al destinatario, ex art. 94 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. 27/02/1995 n. 4/L;
4. di dichiarare la presente deliberazione, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 100 - 3° comma del T.U. delle LL.RR. approvato con D.P.R.G. 27/02/1995 n. 4/L. in relazione alla tempistica assegnata dalla Giunta Provinciale per accedere a contributo pubblico per l'intervento n. 1 del PUP - via Pilati parcheggio multipiano interrato.

/sr.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Malossini

L'ASSESSORE
f.to Matteotti

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Righi

SERVIZIO RAGIONERIA:

Ai sensi dell'art. 62 - 4° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L si attesta la copertura finanziaria della spesa e si certifica che l'impegno disposto con la presente deliberazione è stato registrato.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to dott. Paolo Franzinelli

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

PROVINCIA DI TRENTO

Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Riva del Garda su attestazione del messo
certifica
che il presente provvedimento è in pubblicazione all'Albo comunale, nei modi di legge, dal
14-03-2001 al 24-03-2001.

Attesta altresì che, contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione viene
comunicata ai Capigruppo consiliari con le modalità di cui all'art. 37 - 4° comma dello
statuto, ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 1/1993 come modificato dall'art. 11 della L.R.
13.10.1998 n. 10.

14 marzo 2001

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Righi

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'
(artt. 51 e 52 della L.R. 1/1993 come modificati dalla L.R. n. 10/1998)

La presente deliberazione:

non è stata inviata alla giunta provinciale, in quanto non soggetta a controllo.

ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva il 12-03-2001

seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità per l'urgenza, ai sensi dell'art. 100 - 3°
comma del T.U. delle LL.RR..

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Righi

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

14 marzo 2001

IL SEGRETARIO GENERALE

PRPGCDL010081



Allegato alla delibera della Giunta Municipale
di data 12.03.2001 n. 2322

IL SINDACO
f.to Malossini

L'ASSESSORE
f.to Matteotti

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Righi

**BOZZA DI
CONVENZIONE QUADRO
CONCERNENTE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI RIVA DEL GARDA,
PROMOTORE DELLA S.P.A. A PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE
ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA'
PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO PARCHEGGI,
ED I SOCI PRIVATI**

Premesso:

- che il Comune di Riva del Garda, con deliberazione della Giunta Comunale n. 5735 dd. 18.3.1990 di cui il Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 dd. 28.8.1990 ha preso comunicazione, ha adottato il Programma Urbano dei Parcheggi (in sigla PUP) datato novembre 1989, di cui all'art. 3 della Legge 24.3.1989 n. 122, approvato dalla Giunta Provinciale, in sede propria, con deliberazione dd. 20.4.1990 n. 4372, limitatamente agli interventi contrassegnati dal n. 1 (parcheggio in struttura multipiano interrata con accesso da Via Pilati) e dal n. 2 (parcheggio interrato multipiano in zona Ospedale/Viale dei Tigli - proprietà ex ECA);
- che il Ministro per i Problemi delle Aree urbane, di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici, con Decreto dd. 29.3.1990 n. 1648, registrato alla Corte dei Conti il 31.5.1991, Reg. n. 8/Presidenza, Fogl. n. 94, ha determinato di ammettere al contributo previsto dall'art. 4 della L. 24.3.1989 n. 122, quale prima annualità del Programma Urbano Parcheggi 1989/1990, secondo l'ordine di priorità approvato dalla Provincia Autonoma di Trento, l'intervento n. 1 del PUP, con tipologia costruttiva multipiano in sottosuolo, localizzato in Via Pilati, secondo le priorità di cui all'art. 1, lett. B, del D.M. 41/90 (semicentrale) e con il regime giuridico della concessione, nel limite di spesa ammessa di lire 11.660.000.000 per il totale di n. 600 posti auto pubblici a rotazione;
- che la Legge 24.12.1993 n. 537 ha previsto all'art. 12, comma 1, il trasferimento alle Regioni del Fondo per gli investimenti nel settore dei parcheggi, cap. 7651 del Bilancio dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, decurtato del 15%;
- che il Servizio LL.PP. degli Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento, con nota dd. 6.8.96, prot. 7010-18/GC/96-SO34 a firma dell'Assessore alle Opere pubbliche, ha chiarito in via definitiva la situazione venutasi a creare, comunicando che la Provincia medesima sta incassando dal 1994 (per poi distribuirle) le quote annuali di finanziamento riferite all'applicazione della L. 24.3.1989 n. 122, precisando che, per i finanziamenti recati da

leggi
dispo
presc
relati
che c
G.P.
Gard
servi
per la
di ca
breve
requi
che
priva
medi
Capi
sche
di pa
che
Terz
282
n. 3
23.1
con
docu
form
che
dell
sog
loca
- J
F
- I
F
(di
che
l'au
pro
cos
pre
che
son
del
cor
pre
cor
sor

leggi statali che affluiscono al bilancio provinciale, devesi dare applicazione alle disposizioni dell'art. 5 della L. 30.11.1989 n. 386 e all'art. 12 del D.Lgs. 16.3.1992 n. 268, prescindendo da qualunque adempimento previsto da leggi statali, ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto;

che con deliberazione consiliare n. 158 dd. 27/09/1996 - esaminata favorevolmente dalla G.P. in data 25/10/1996 sub n. 7603/1-R, esecutiva il 25/10/1996, il Comune di Riva del Garda (di seguito in breve: il Comune) ha determinato di provvedere alla gestione del servizio pubblico locale per la realizzazione e gestione di strutture di parcheggio, nonché per la gestione della sosta (di seguito in breve: il "servizio parcheggi"), a mezzo di società di capitali a partecipazione pubblica locale e maggioritaria del Comune (di seguito in breve: la Società di servizio), con la partecipazione di altri soggetti privati aventi idonei requisiti e capacità imprenditoriale;

che con la medesima deliberazione consiliare si è determinato di selezionare i soggetti privati da associare nella costituzione della suddetta società, nella forma di S.p.A., mediante appalto-concorso regolato sulla base delle specifiche disposizioni di apposito Capitolato-programma, rinviando a successiva deliberazione la formale approvazione dello schema di statuto e di autorizzazione al Sindaco alla costituzione della S.p.A. nei rapporti di partecipazione come risultanti dalla selezione effettuata;

che a seguito di avviso pubblicato sul B.U. della Regione Trentino Alto-Adige, Parte Terza, n. 47 del 22.11.1996, inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee sub.n. 28236 il 13.11.1996, nonché pubblicato sui giornali "Il Sole 24 ore" di sabato 23.11.1996 n. 322 pag. 30 - e "Il Corriere della Sera" di lunedì 11.12.1996 e "Alto Adige" di sabato 23.11.1996, nonché della Conferenza informativa svoltasi in Riva del Garda il 20.12.1996 con la partecipazione di n. 18 soggetti interessati che a quel momento avevano ritirato la documentazione, sono pervenute proposte che hanno coinvolto n. 5 soggetti privati, formulate congiuntamente da due distinti raggruppamenti

che con deliberazione consiliare n. 254 dd. 25.09.1997 esecutiva il 12.10.1997, sulla base della graduatoria formulata dalla apposita commissione, sono stati selezionati quali soggetti privati da associare nella costituzione della S.p.A. a prevalente capitale pubblico locale promossa dal Comune per l'esercizio del "servizio parcheggi", le società:

- Jean Pierre Molé S.A. con attuale sede in Rue Denis Poisson n. 8 - 75017 Parigi con la partecipazione al capitale in misura del 39%;
- Italiana Parcheggi S.r.l. con sede in viale Caprilli, 7 - 20100 Milano con la partecipazione al capitale in misura del 10%;

(di seguito in breve: Soci privati)

che con la medesima deliberazione consiliare n. 254 il Comune ha pure deliberato l'autorizzazione al Sindaco per la costituzione della S.p.A., in base alle risultanze della procedura concorsuale previa deliberazione della Giunta Municipale di approvazione della costituzione della S.p.A. e dello statuto, nell'esercizio del potere di mera esecuzione delle precedenti delibere consiliari;

che lo schema di atto costitutivo e dello statuto nonché della presente convenzione quadro sono stati concordati sulla base delle bozze facenti parte della documentazione dell'appalto-concorso e sulla scorta delle risultanze della procedura concorsuale, tenuto conto dei vari ulteriori elementi nel frattempo intervenuti, e che lo scopo della Società prevede e consente l'esercizio del "servizio parcheggi" quale servizio pubblico locale, come indicato nella sua globalità nel Cap. I del Capitolato-programma, in base al quale sono stati selezionati i soggetti privati;



- che il Socio privato Jean Pierre Molé S.A. sulla scorta delle risultanze della gara, tenuto conto delle disposizioni ora recate dall'art. 53 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, quale società abilitata ai servizi di ingegneria ed altri servizi connessi attinenti alla gestione dei parcheggi, può effettivamente assumere l'onere di effettuare prestazioni accessorie il cui contenuto, durata, modalità, compenso e sanzioni per il caso di inadempimento sono stabiliti nell'atto costitutivo della Società di servizio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2345 Codice Civile;
- che il progetto di gestione presentato in sede di gara consente l'attivazione della finanza di progetto (*project financing*) in relazione all'investimento ad elevata intensità di capitale per il parcheggio in sottosuolo di via Pilati, la quale precede che le garanzie per il rimborso dei finanziamenti all'Istituto di Credito mutuante sono costituite dai flussi di cassa generati sia dal sistema di sosta di superficie che dal parcheggio in struttura, previa avveduta analisi dei rischi connessi da parte di un'apposita società promotrice, che in genere provvede direttamente in tutto o in parte al finanziamento stesso;
- che nel bilancio provinciale è stato peraltro successivamente istituito il cap. 52635 della funzione/obiettivo "opere pubbliche - infrastrutture civili" con previsioni di competenza per gli anni 2000-2002 per l'ammontare complessivo di Lire 11.910.000.000.= (di cui destinati a Riva Lire 7.940.000.000), in relazione all'assegnazione dei fondi a favore dei Comuni di Riva ed Arco per la realizzazione di parcheggi *ex lege* 122/1989, da utilizzare con le procedure di cui all'art. 6 della LP 3.2.1995, n. 1, trattandosi di assegnazione di finanziamenti statali, ed a cui dovranno fare seguito le ulteriori annualità statale fino al 2003;
- che a seguito della deliberazione della Giunta Provinciale di data 13 ottobre 2000 n. 2567, di impegno delle risorse finanziarie attualmente disponibili, il Comune con lettera di data 29 novembre 2000 prot. n. 35047 - P.48.D (coll. S.69) ha confermato l'intendimento di procedere alla realizzazione dell'opera a suo tempo prevista come intervento n. 1 del PUP, localizzata in Via Pilati;
- che in relazione all'entità delle ulteriori risorse introitate dallo Stato la Giunta Provinciale ha demandato ad un successivo provvedimento l'impegno giuridico delle eventuali ulteriori risorse necessarie che si stimano pari alla differenza tra quanto è già stato impegnato (11.910.000.000) e l'ammontare complessivo delle 10 rate (dal 1994 al 2003 per complessivi 14.908.621.400), quindi ulteriori 2.998.621.400 (dei quali per Riva Lire 1.999.080.933) che sono in previsione nella parte Spesa del bilancio provinciale 2001-2003;
- che pertanto nel bilancio provinciale 2001-2003 le risorse finanziarie complessivamente disponibili verranno ad ammontare a Lire 9.939.080.933;
- che nessuna di queste somme potrà essere erogata dalla Provincia autonoma di Trento al Comune se le opere non saranno state accantierate, mentre è stata fissata la scadenza del 1° luglio 2001 quale termine per la richiesta dell'assegnazione del finanziamento comportante anche la presentazione del progetto definitivo del parcheggio di Via Pilati, munito di tutti i prescritti pareri ed autorizzazioni;
- che rispetto ai costi da sostenere per la realizzazione del parcheggio in sottosuolo di Via Pilati, in relazione al quale saranno acquisiti i predetti benefici economici statali/provinciali, la Società di servizio dovrà comunque acquisire, al meglio, ulteriori mezzi finanziari nel breve e nel medio periodo per un importo che al momento viene stimato non inferiore a Lire 5 (cinque) miliardi;
- che conseguentemente è necessario l'aggiornamento del piano economico finanziario in relazione alle variazioni dei nuovi elementi e presupposti, sia a seguito della predetta

- deliberazione della Giunta Provinciale di data 13 ottobre 2000 n. 2567 e delle modalità per erogare le agevolazioni stabilite con altra deliberazione di data 20 novembre 1998 n. 13064 cui viene fatto rinvio, e sia per quanto ora previsto anche nel Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) adottato dal Comune con deliberazione della Giunta municipale n. 610 dd. 10.12.1999 ed approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione di data 4 aprile 2000 n. 101, e di cui alla ulteriore deliberazione della Giunta municipale n. 1874 dd. 3.11.2000 in relazione al recepimento delle osservazioni accolte dal Consiglio;
- che il PGTU approvato comprendente le priorità esecutive delle opere di viabilità a breve, con gli scenari a medio e lungo termine in correlazione al Piano straordinario della viabilità per la zona dell'Alto Garda approvato dalla PAT, ricognizione della politica dei parcheggi -confermando la priorità della struttura interrata di Via Pilati- con le conseguenti implicazioni sulla mobilità urbana e politica tariffaria anche per le soste in superficie, e quindi sulle linee direttive per definire il Contratto di servizio e i Programmi attuativi con la Società di servizio;
 - che il PGTU, al quale non sono state formulate osservazioni sotto questi profili, nella ricognizione aggiornata all'ottobre 1999 di cui al paragrafo "3.2.1.- Offerta di parcheggio", indica in 3812 i posti auto disponibili di cui 427 a pagamento (cui sono stati aggiunti n. 40 p.a. in V.le Canella e altri 43 nel piazzale nord ex Autostazione in V.le Filzi), mentre nel quadro propositivo al paragrafo "7.4- Il sistema della sosta e dei parcheggi", prevede l'evoluzione dell'offerta articolata su fasce tariffarie a costo decrescente a partire dal centro verso la periferia e con applicazione ai residenti di una diversa regolamentazione in quanto potranno sostare nelle zone a pagamento previo pagamento di una quota fissa mensile di valore contenuto;
 - che il Comune ritiene di affidare alla Società di servizio la gestione di un totale di circa 1000 (mille) posti auto tra posti di sosta in superficie e posti realizzati in struttura, tenuto conto del più favorevole assetto stabilito dalla Giunta provinciale per l'erogazione del contributo pubblico per detto primo intervento previsto dal PUP e dal PGTU, nonché di dover subordinare l'attivazione di nuove zone destinate al parcheggio in superficie a pagamento, alla messa in esercizio della struttura di Via Pilati;
 - che con deliberazione della Giunta Municipale n. 5403 dd. 11.11.1998 è stato affidato alla società CREDIOP S.p.A. con sede in Roma via XX Settembre n. 30, l'incarico di assistenza finanziaria per il ruolo di *financial advisor* e *arranger* del progetto per la realizzazione e gestione del sistema della sosta in regime di *project financing*, cui ha fatto seguito in data 23.12.1999 l'accettazione della proposta comunicata in pari data al CREDIOP con la precisazione deliberata di affidamento sottoscritto nella fase propedeutica alla costituzione della S.p.A., nell'intesa di sostituire alla Amministrazione Comunale la Società di servizio, con ogni ulteriore onere economico a carico di quest'ultima;
 - che peraltro ogni determinazione di merito circa l'ottimizzazione e la scelta dei vari sistemi di finanziamento utili per l'integrale copertura dei costi della struttura di Via Pilati (ed in particolare se avvalersi della finanza di progetto e/o di impresa) spetta alla Società di servizio;
 - che mediante il vincolo sociale nella costituenda S.p.A, promossa allo scopo di attuare con la massima efficienza ed imprenditorialità la gestione del "servizio parcheggi", in un contesto integrato di equilibrio economico-finanziario, funzionale alle esigenze della Città, e dell'utenza, viene recepito il progetto di gestione riferito alla fattibilità e specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, alle modalità di *reporting* mensile dei flussi finanziari di cassa e dei saldi contabili, al progetto preliminare del parcheggio multipiano in sottosuolo di Via Pilati, al piano economico-finanziario valutati in sede di gara, fatto salvo l'aggiornamento agli odierni presupposti di detto ultimo documento, e

all'impegno di effettuare nel termine di tre mesi la progettazione esecutiva del parcheggio di Via Pilati, sottoponendo previsioni ed elementi tecnico-progettuali e amministrativi all'asseveramento da parte di Istituto di Credito per le eventuali esigenze della finanza di progetto e/o di impresa;

- che l'attuale servizio di raccolta delle monete dei parcometri dislocati sulle aree di sosta a pagamento, comprensivo della manutenzione dei 5 parcometri comunali, della fornitura e installazione di ulteriori parcometri (attualmente 7) remunerata ad aggio sugli introiti in altre aree di sosta a pagamento, nonché il servizio di pagamento tramite tessere magnetiche e la loro distribuzione ai rivenditori, è stato prorogato in capo alla ditta Gestopark srl di Albissola (SV) fino al 30 giugno 2001;
- che è stata elaborata, da parte del Servizio geologico della Provincia, a seguito di incarico del Comune, l'indagine con metodo G.P.R. (georadar) allo scopo di approfondire la problematica di eventuali rinvenimenti archeologici nel sito interessato dai lavori del parcheggio in sottosuolo in Via Pilati, e che la relazione di data aprile 2000 ha evidenziato le fondazioni dell'immobile ex Istituto tecnico, in disuso dopo il terremoto del 13.12.1976 e demolito nel 1996, individuando inoltre "situazioni anomale ordinate" che dovranno essere oggetto di intervento di indagine diretta mediante scavo di trincee con profondità variabile da 1 a 3 mt, allo scopo di poter acquisire una progettazione definitiva ed esecutiva particolarmente affidabile anche in relazione al rischio archeologico;
- che il Comune deve riservarsi modalità di verifica e di garanzia circa la permanenza della conformità dell'assetto societario all'interesse pubblico nella gestione del "servizio parcheggi", potendo comportare la verifica negativa, anche in relazione a modalità di comportamento dei Soci privati, lo scioglimento del vincolo sociale di cui all'art. 31 dello Statuto della Società di servizio;
- che con comunicazione del Sindaco di data 6.2.2001 prot. n. 3948/S.69 e successiva lettera dd. 16.2.2001 prot. n. 5152/S.69 i Soci privati come sopra individuati sono stati formalmente invitati ad approvare la documentazione come definitivamente predisposta e ad effettuare il versamento presso Istituto di Credito autorizzato individuato nel Tesoriere comunale CARITRO Spa - Filiale di Riva del Garda (Codice SWIST "CRTNIT2T", ABI "6330", CAB "35320") dei tre decimi del capitale sociale da sottoscrivere per il 49%, e quindi per Lire 23.400.000 + 6.000.000 (pari a € 12.085,09 + € 3.098,74) per complessive Lire 29.400.000 (pari a € 15.183,83), onde poter convenire presso lo studio del Notaio Piero Avella in Arco (TN) per la stipula dell'atto costitutivo della Società di servizio;
- che si rende pertanto necessario regolare preventivamente i rapporti tra il Comune, titolare del servizio pubblico locale e promotore della Società di servizio, nonché i Soci privati, con apposita convenzione, come precisato in sede di appalto-concorso per la selezione dei Soci stessi, allo scopo di regolamentare comportamenti che derivano dalla partecipazione alla Società stessa, riconoscendo ed attribuendo al Comune promotore e titolare del "servizio, parcheggi", gli opportuni strumenti per la verifica della economicità della gestione e della qualità dei servizi, anche in relazione alle esigenze dell'utenza e degli interessi generali della Città;

Tutto ciò premesso, tra le Parti

1) il Comune

2) i Soci privati

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, unitamente al Capitolato-programma dell'appalto-concorso per la selezione dei Soci privati, nonché del progetto di gestione e modello economico correlato, proposto ai fini della selezione medesima, come depositati in atti del Comune, e pur non essendo gli atti relativi alla gara qui materialmente allegati.

Il Piano economico-finanziario aggiornato alle variazioni dei nuovi elementi e presupposti intervenuti alla data odierna verrà allegato al primo Contratto di servizio di cui al successivo art. 6 e, su richiesta della Società di servizio farà parte della documentazione di riferimento per l'istruttoria degli Istituti di Credito che verranno interessati dalla Società stessa per operazioni in regime di finanza di impresa e/o finanza di progetto.

ART. 2 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra il Comune titolare del servizio pubblico locale per la realizzazione e gestione di strutture di parcheggio, nonché per la gestione della sosta di superficie, in Riva del Garda (il "servizio parcheggi"), nonché promotore della Società di servizio, denominata ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' S.p.A. (in sigla A.P.M. S.p.A.), quale forma più idonea tra quelle consentite dall'ordinamento per l'esercizio del servizio medesimo, ed i Soci privati; detta disciplina ha lo scopo di assicurare il corretto svolgimento del servizio pubblico e la permanente verifica della conformità dell'assetto societario all'interesse pubblico a mantenere nella suddetta forma la gestione del servizio stesso.

Con la presente convenzione viene riconosciuta ad ogni effetto dai Soci privati la titolarità del Comune ad utilizzare ogni opportuno strumento per la verifica della economicità della gestione e della qualità dei servizi, sia in relazione alle esigenze dell'utenza che della Città; le conseguenti valutazioni negative del Comune, comunicate mediante lettera raccomandata con a.r. ai Soci privati, con fissazione di un termine per eventuali loro controdeduzioni, e confermate con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere dei Revisori dei conti del Comune o di altro Organismo tecnico competente per i servizi pubblici comunali, costituiscono ad insindacabile giudizio del Comune medesimo motivo valido per deliberare lo scioglimento della Società di servizio, con le ulteriori conseguenze previste dal successivo art. 12.

I Soci privati riconoscono ad ogni effetto che, come previsto dall'art. 54 c. 7 dello Statuto comunale, l'autonomia gestionale della Società di servizio ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi del Comune vengono garantiti con la sottoscrizione di appositi Programmi attuativi dei singoli interventi, nel contesto del Contratto di servizio di cui al successivo art. 6.

Detti Programmi potranno essere proposti dalla Società stessa, anche in relazione ad eventuali atti generali di indirizzo inerenti il "servizio parcheggi" deliberati dal Consiglio comunale; dovranno comunque essere concordati con la Giunta Municipale, secondo quanto previsto dal successivo art. 6, e saranno sottoscritti a seguito di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Qualora in sede di iscrizione della Società di servizio nel Registro delle Imprese contestualmente al deposito dell'atto costitutivo o a richiesta del notaio verbalizzante dovessero sorgere problematiche ed interpretazioni giuridiche tali da dover rinunciare a mantenere determinate clausole previste dagli atti relativi alla fase costitutiva e modificativa della Società, ovvero qualora la Giunta Provinciale in sede di determinazione delle modalità di erogazione del contributo previsto dall'art. 6 della LP 1/1995 (in relazione ai finanziamenti

statali ex legge 122/1989) stabilisse procedure e tempi incompatibili con quanto previsto nel Contratto di servizio o con i Programmi attuativi, i Soci privati sono tenuti ad accogliere quanto, nel pubblico interesse, il Comune riterrà di dover specificatamente riprecisare in proposito in sede di adeguamento, occorrendo anche mediante atti aggiuntivi della presente convenzione e/o dei Programmi attuativi.

La presente convenzione potrà essere modificata ed integrata solo mediante appositi atti aggiuntivi e resta impegnativa per il Socio privato in relazione al permanere della sua iscrizione nel libro soci della Società di servizio, fatto salvo quanto prevede il successivo art. 14.

ART. 3 - Disponibilità delle aree comunali

Per consentire la realizzazione dei parcheggi da parte della Società di servizio, con priorità immediata per l'intervento n. 1 -parcheggio multipiano in sottosuolo in via Pilati- il Comune, in relazione ai Programmi attuativi indicati nel seguente art. 6, concederà in uso o costituirà in favore della Società stessa il diritto di superficie a tempo determinato sulle aree demaniali e di proprietà comunale inerenti i parcheggi che sono da realizzare in struttura, come da previsioni del PUP o del PGTU vigenti in relazione ai loro successivi aggiornamenti.

La concessione amministrativa d'uso dei beni o il diritto di superficie avrà, di norma, la durata di 30 (trenta) anni, suscettibile di successivi rinnovi all'interno del termine di durata della Società, e sarà a titolo gratuito o remunerato come precisato nei relativi Programmi attuativi, tenuto conto delle esigenze della finanza di impresa e/o di progetto attivata dalla Società di servizio per la realizzazione delle relative strutture.

Per l'area di via Pilati, la concessione amministrativa o il diritto di superficie sarà a titolo gratuito per i primi 30 (trenta) anni; i successivi rinnovi saranno onerosi per la Società di servizio per la sola parte dei posti auto a rotazione per il pubblico, e il corrispettivo verrà commisurato sulla base del margine operativo dell'autosilo in struttura e delle eventuali attività economiche localizzate sul soprassuolo nel caso di uso pertinenziale riservato alla Società di servizio stessa, salvo diverse disposizioni nei Programmi attuativi.

La disponibilità di aree e spazi di sosta di cui al successivo art. 9, sarà concessa in uso e gestione da parte del Comune alla Società di servizio per un tempo determinato non superiore a 10 (dieci anni) in relazione alle esigenze economico-finanziarie della Società, e alla coerenza complessiva della politica tariffaria della sosta, contro pagamento di un canone; saranno consentiti successivi rinnovi nel contesto dei Contratti di servizio e Programmi attuativi di cui al successivo art. 6, all'interno del termine di durata della Società.

ART. 4 - Rapporti giuridici e finanziari relativi allo svolgimento del servizio

La concessione d'uso o la costituzione del diritto di superficie sulle aree di proprietà comunale è correlata alla realizzazione delle strutture di parcheggio nel suolo e nel sottosuolo secondo le esigenze del progetto approvato dal Comune, con assunzione da parte della Società di servizio di ogni onere inerente la concessione di costruzione e gestione della specifica opera, nel contesto del "servizio parcheggi" e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione come pattuito nei Programmi attuativi di cui al successivo art. 6 e, se realizzati, in regime di finanza di progetto, asseverati dall'Istituto di Credito abilitato.

Il Comune non concorrerà alla concessione di garanzie di alcun genere nell'interesse della Società di servizio, la quale dovrà provvedere in proprio alla assunzione di tutti i

finanziamenti necessari e alle garanzie richieste, anche mediante iscrizione di ipoteca sul diritto di superficie quale mutuataria.

Le prestazioni accessorie che nell'atto costitutivo della Società di servizio sono stabilite come obbligo del Socio privato con i requisiti di operatività riconosciuti dall'art. 53 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in relazione al servizio di progettazione e agli altri connessi ed utili per la realizzazione del parcheggio di Via Pilati e per le esigenze di assegnazione dei relativi finanziamenti provinciali, hanno contenuto essenziale nell'assetto societario.

La Società di servizio deve svolgere il "servizio parcheggi" assumendo, insieme con la gestione, la costruzione mediante adeguate procedure concorrenziali in applicazione dell'art. 44 LR 1/1993 come sostituito dall'art. 10 della LR 10/1998, comma 14, ovvero in applicazione della normativa comunitaria in relazione al superamento della relativa soglia e, ove occorra, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di tutte le opere necessarie per la realizzazione dei suddetti parcheggi, alle condizioni tutte che verranno stabilite con i singoli Programmi attuativi.

Qualora a determinate parti o fasi di progettazione abbia provveduto o si riservi di provvedere il Comune, la Società avrà la disponibilità di tale progettazione rimborsandone gli oneri.

Fin tanto che non viene data applicazione a quanto previsto nel successivo art. 10, il mantenimento a regime e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere e gli interventi che verranno realizzati nell'esercizio del "servizio parcheggi" rimane a completo carico della Società di servizio.

Tutti i proventi della gestione saranno di spettanza esclusiva della Società di servizio, esclusa ogni interpretazione che possa far rientrare tra le prestazioni accessorie del Socio privato il servizio di Tesoreria anche in relazione alle eventuali esigenze della finanza di progetto.

Per quanto concerne i livelli tariffari dei parcheggi ad uso del pubblico e delle aree di sosta, si dà atto che gli stessi sono di competenza della Giunta Municipale, la quale dovrà peraltro sentire preventivamente le proposte del Consiglio di Amministrazione della Società di servizio; le modalità di eventuali variazioni degli importi saranno stabilite tenuto conto delle esigenze economico-finanziarie della Società di servizio, asseverate da Istituto di Credito abilitato per le garanzie connesse alla finanza di impresa o di progetto se richiesto dalla Società.

La Società di servizio potrà avvalersi anche della locazione finanziaria (leasing).

Le modalità del ricorso al leasing dovranno essere concordate con il Comune in relazione ad eventuali diritti reali inerenti al "servizio parcheggi".

La società di leasing dovrà essere di primaria importanza nazionale.

ART. 5 - Vigilanza del Comune

Il Comune inserisce nel Contratto di servizio di cui al successivo art. 6 modalità di controllo sul corretto svolgimento del "servizio parcheggi" e la permanente verifica della conformità dell'assetto societario all'interesse pubblico alla gestione del servizio.

In relazione ai poteri di vigilanza e controllo sulle attività svolte dalla Società di servizio, in base ai Programmi attuativi sottoscritti, oltre che in base alla sua diretta partecipazione nella Società, mediante la nomina ed eventuale revoca di Amministratori e membri del Collegio Sindacale, il Comune si riserva di provvedere motivatamente anche allo scioglimento della Società di servizio come previsto dall'art. 31 dello Statuto sociale.

Il Comune potrà verificare in ogni momento l'andamento delle attività da espletare nell'esercizio del "servizio parcheggio" e nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori necessari all'organizzazione del servizio stesso.

I Programmi attuativi di cui al successivo art. 6 prevederanno l'approvazione dei progetti da parte del Comune per tutti gli impianti ed interventi destinati ad essere trasferiti a titolo gratuito al Comune alla scadenza della Società, o nei più brevi termini fissati dai Programmi attuativi stessi, o allo scadere del tempo determinato per il diritto di superficie, o perché realizzati in regime di costruzione e gestione di opera pubblica ovvero realizzati con contributi pubblici, o comunque alla scadenza delle concessioni amministrative, fatto salvo il rinnovo entro il termine di durata della Società. La Società di servizio dovrà fornire al Comune ogni possibile assistenza al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo allo stesso spettanti, dando accesso, anche con modalità informatiche di "sola lettura", al *reporting* mensile dei flussi finanziari di cassa e dei saldi contabili previsto nel progetto di gestione e ogni altro documento inerente i flussi di cassa e i dati gestionali indipendentemente dalle attività di società di certificazione o di eventuali Istituti di Credito incaricati di asseverare l'equilibrio economico-finanziario della Società.

ART. 6 - Contratti di servizi - Programmi attuativi

Con uno o più Contratti di servizio, di cui all'art. 44 LR 4.1.1993, n. 1 come sostituito dall'art. 10 della LR 23.10.1998, n. 10, commi 9 e 18, sottoscritti dalla Società di servizio e dal Comune, viene definita tutta l'attività, gli obblighi e gli oneri reciproci, le verifiche da parte del Comune sulla economicità della gestione e della qualità dei servizi, anche in relazione alle esigenze dell'utenza, i tempi esecutivi nelle varie fasi, al fine di realizzare gli specifici interventi, previsti dal PUP o dal PGTU aggiornato ed adeguato alle esigenze della Città.

I suddetti Contratti devono tenere presente l'impostazione del *reporting* mensile di controllo economico-finanziario recepito dal progetto di gestione in sede di appalto-concorso, ma devono considerare le esigenze del "servizio parcheggio" nel contesto proprio di un servizio essenziale a rilevanza sociale per le necessità della Città.

Ai Programmi attuativi viene allegato l'aggiornamento del quadro economico a garanzia dell'equilibrio finanziario della gestione e del ritorno degli investimenti, tenuto conto del livello tariffario al momento vigente, sulla base dei dati avverati tempo per tempo.

Le Parti stabiliscono in 60 (sessanta) giorni il termine di consegna da parte della Jean Pierre Molé S.A. alla Società di servizio della progettazione definitiva del parcheggio multipiano in sottosuolo di Via Pilati, con sua immediata decorrenza dalla data di costituzione della Società stessa; detta progettazione dovrà essere oggetto di approvazione da parte della Società di servizio e del Comune entro il 30 giugno 2001, previo favorevole esame dei seguenti organismi: Ufficio Prevenzione Incendi del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Trento, Commissione Comprensoriale per la Tutela del Paesaggio di Riva del Garda, Comitato Tecnico Amministrativo dei Lavori Pubblici di Trento e della Commissione Edilizia Comunale. Il progetto esecutivo ed ogni altra documentazione necessaria per la gestione della gara d'appalto dovranno essere completati nei successivi 90 (novanta) giorni dall'approvazione del progetto definitivo.

Nell'ambito della propria autonomia organizzativa la Società di servizio dovrà assicurare, previa verifica delle modalità applicabili del nuovo istituto al contesto della normativa provinciale vigente per il tempo in materia di lavori pubblici e per la trasparenza degli appalti, che tutto il processo di realizzazione della struttura in sottosuolo di Via Pilati, in relazione alla quale è prevista erogazione di fondi pubblici, venga coordinata da un tecnico

responsabile unico del procedimento incaricato di provvedere a creare le condizioni per la conduzione unitaria ed il controllo del processo realizzativo in conformità di ogni disposizione di legge in materia.

Nel caso dell'intervento n. 1 del PUP in Via Pilati, con contributo statale/provinciale ex Legge 122/89, il Programma attuativo dovrà essere modellato in analogia allo schema-tipo di cui ai DD.MM. 14.2.1990 e 15.11.1993 in GG.UU. 2.3.1990 n. 51 e 28.3.1994 n. 72, e la Società di servizio dovrà operare in regime di concessione e gestione di opera pubblica, fatta salva ogni diversa determinazione di competenza della Giunta Provinciale in relazione all'applicazione dell'art. 6 della LP 6/1995, ed a cui la Società di gestione dovrà adeguarsi.

Con i Programmi attuativi tutti gli interventi vengono precisati a cura e spese della Società di servizio tenuto conto delle esigenze della finanza di impresa e/o di progetto attivata o da attivare per gli interventi stessi; peraltro può essere prevista la realizzazione di parcheggi, anche di natura temporanea, non soggetti a tariffa da parte del pubblico ed in tal caso sono da determinare gli oneri finanziari a carico del Comune.

Le variazioni ai presupposti e le condizioni di base successivamente richieste dal Comune, o da nuove disposizioni legislative o regolamentari, o nuove condizioni per l'esercizio delle attività, qualora determinino una modificazione dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, comportano la revisione del Programma, attuata mediante rideterminazione delle condizioni di equilibrio, anche prorogando il termine di scadenza delle concessioni amministrative e/o del diritto di superficie.

ART. 7 - Esecuzione dei lavori e destinazione d'uso dei parcheggi

La Società di servizio provvederà a propria cura e spese a tutto quanto occorra per gli studi preliminari, la progettazione, misurazione, direzione ed assistenza fino al collaudo dei lavori che si renderanno necessari per l'organizzazione e lo svolgimento del "servizio parcheggi", provvedendo ad appaltare, in tutto od in parte, i suddetti lavori nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed in particolare delle norme CEE in materia di appalti di lavori, forniture e servizi; per le prestazioni accessorie di competenza o richieste al Socio privato, e per i collaudatori di nomina delle Autorità amministrative, la Società di servizio provvede comunque a proprie spese.

Il Comune rimane comunque estraneo nei rapporti della Società di servizio con i suoi eventuali appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

La Società di servizio sarà inoltre obbligata:

- a) ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di sicurezza, assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- b) ad applicare e a far applicare tutte le norme contenute nel C.N.L. collettivi e nei contratti provinciali per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi previsti dallo stesso, in vigore per il tempo in cui si svolgono i lavori. Il predetto contratto e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla nuova sottoscrizione;
- c) ad adottare e a far adottare nella esecuzione dei lavori i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare dei Decreti legislativi 626/1994, 493/1996 e 494/1996 e loro succ. mod..

d) a far fronte a tutte le spese, ad ogni risarcimento di danni a terzi, nonché ad ogni altro conseguente onere imputabile alla Società di servizio in esecuzione dei lavori e delle gestioni;

Gli oneri degli eventuali lavori necessari per garantire la fluidità del traffico in relazione ai lavori suddetti saranno definiti nei Programmi attuativi.

Qualora nel corso dei lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, la Società di servizio è obbligata a sospendere i lavori ed a darne immediata comunicazione al Servizio Beni culturali della Provincia Autonoma di Trento, ai servizi tecnici del Comune ed al Museo Civico.

Nell'eventualità di rinvenimento di reperti archeologici o di interesse storico artistico, che non consenta l'utile esecuzione dei lavori e/o che comunque determinino una sospensione degli stessi oltre il termine previsto, i singoli Programmi attuativi che ad essi si riferiscono dovranno essere rivisti sulla base di elementi obiettivi di natura tecnica ed economica.

La destinazione d'uso dei parcheggi verrà determinata dai singoli Programmi attuativi sulla base dei seguenti criteri di ripartizione:

1. posti veicolo destinati ad uso pubblico a rotazione con pagamento di tariffa oraria anche in abbonamento, prevedendo tariffe agevolate per nucleo familiare di residenti e per le attività economiche degli ambiti di riferimento;
2. posti veicolo ad uso pubblico con abbonamento prolungato anche a limitazione temporale (giorno/notte - feriale/festivo - stagionale)
3. posti veicolo ad uso privato, in una misura pari ad una percentuale dei posti realizzati, da assegnare anche attraverso il trasferimento del diritto di proprietà superficiale o del diritto d'uso a tempo determinato o attraverso la subconcessione nei limiti della durata della concessione d'uso, con priorità per i residenti e per le attività alberghiere ed economiche del centro storico di Riva e del più immediato ambito per la struttura di Via Pilati.

La Società di servizio dovrà provvedere alla copertura assicurativa (RCT e RCO) di tutto il "servizio parcheggi", con riferimento anche ai rischi per le auto posteggiate nell'autosilo, nonché contro i danni causati a terzi.

La Società di servizio dovrà provvedere inoltre alla copertura assicurativa dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

ART. 8 - Mantenimento a regime delle strutture

Per il tutto il periodo di durata delle gestioni come determinata da Programmi attuativi o dalla durata della Società, la Società di servizio dovrà eseguire a sua cura e spese tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per assicurare il buon funzionamento dei vari parcheggi assegnati e del soprassuolo, comprensiva dei relativi impianti, in modo da consegnare al Comune, al termine del servizio e comunque della durata della Società, tutte le opere e gli impianti in buone condizioni di conservazione e funzionamento.

ART. 9 - Parcheggi in superficie, aree di sosta e servizi connessi

Le aree di sosta ed i parcheggi in superficie che con deliberazione della Giunta Municipale sono destinate al parcheggio dei veicoli subordinato al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, sono affidati alla Società di gestione sia in relazione alle esigenze economico-finanziarie della stessa che per garantire

la coerenza complessiva del sistema tariffario delle soste in superficie ed in struttura sotterranea, come da relativi Contratti di servizio e Programmi attuativi.

Con la concessione in uso delle relative aree di cui all'art. 7 comma 1 lett.f) nonché di aree riservate di cui al comma 11 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, viene affidata dal Comune l'organizzazione e gestione dei parcheggi in superficie ed aree di sosta, nonché l'esercizio dei servizi connessi, tra i quali il servizio degli ausiliari del traffico debitamente abilitati e convenzionati con la Polizia Municipale per il controllo della regolarità delle soste, il blocco del veicolo con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, anche previo spostamento dello stesso e la eventuale rimozione dei veicoli in sosta vietata, nel rispetto della normativa. A tal fine, di norma, si considera grave intralcio alla circolazione stradale la mancata possibilità di turnazione negli stalli di sosta previsti per la disponibilità del pubblico a causa della sosta abusiva per mancata attivazione del dispositivo di controllo della durata di sosta, con conseguente onere di apposizione del segnale di divieto di sosta integrato da apposito pannello relativo alla rimozione del veicolo.

Farà carico alla Società di servizio l'acquisizione, l'installazione, l'allestimento e la manutenzione dell'impiantistica e della segnaletica relativa a tutte le esigenze del servizio in oggetto, acquisendo le autorizzazioni amministrative necessarie.

ART. 10 - Restituzione al Comune delle opere realizzate

Alla scadenza dei singoli Programmi attuativi, tutte le opere realizzate dalla Società di servizio per lo svolgimento del servizio verranno trasferite, in conformità dell'art. 2 comma 2 lett. f) dello Statuto sociale, a titolo gratuito, al Comune, salvo eventuali proroghe che possono essere disposte comunque entro il termine di durata della Società.

ART. 11 - Cessione a terzi di posti auto

La Società di servizio, previa approvazione di apposito regolamento condominiale di natura contrattuale, potrà cedere, come previsto dal precedente art. 7, i diritti sui posti veicolo all'interno del parcheggio o sub-concederli nei limiti della durata della concessione d'uso.

La percentuale dei posti per cui potranno essere ceduti i diritti o sub-concessi è stabilita nei singoli Programmi attuativi, nel rispetto dell'equilibrio economico della gestione e degli eventuali vincoli derivanti dalla erogazione dei finanziamenti pubblici.

Le cessioni di diritti, comunque denominati, sui parcheggi debbono avvenire previa adeguata diffusione di pubblici avvisi che consentano di garantire, a parità di condizioni, la priorità per i residenti e per le attività alberghiere ed economiche del centro storico di Riva e del più immediato ambito di Via Pilati.

I diritti d'uso, di proprietà superficiale o sub-concessione trasferiti dalla Società di servizio a terzi non potranno avere una durata superiore a quella consentita dai relativi Programmi attuativi e si estingueranno alla data della restituzione al Comune di tutte le opere realizzate, come previsto dal precedente art. 10. Tale clausola verrà inserita e quindi trascritta nei singoli atti di costituzione del diritto, o di sub-concessione.

ART. 12 - Cause di scioglimento del vincolo sociale

Al Comune è riservata la più ampia facoltà di valutare e prevedere nel Contratto di servizi modalità e casi di decadenza totale o parziale della Società di servizio dall'affidamento degli stessi.

A seguito della decadenza dalla concessione di gestione di ogni servizio affidato, viene meno il Contratto di servizi stipulato tra la Società ed il Comune, con conseguente scioglimento della Società ex art. 31 dello Statuto sociale.

In particolare la decadenza della Società di servizio verrà dichiarata quando si verifichi:

a) grave e colpevole inadempimento degli obblighi imposti, dopo che il Comune abbia diffidato la Società a sanare l'inadempimento stesso entro un congruo termine e la Società non via abbia provveduto, con particolare riferimento alle seguenti cause:

- applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
- chiusura totale e/o parziale anche temporanea dei parcheggi senza giustificato motivo;
- violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente o temporaneamente, in tutto od in parte, i parcheggi per usi o finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione ed ai Programmi attuativi;
- violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcheggi.

b) la cessione di un servizio affidato o di ramo di azienda senza la necessaria approvazione del Comune;

c) il caso di fallimento della Società;

In tali casi, la dichiarazione di decadenza comporterà il subingresso del Comune alla Società di servizio nei rapporti da essa posti in essere con terzi per i posti auto di uso privato, nei limiti della durata della concessione caducata.

Uguale ipotesi si verificherà negli altri casi previsti dall'art. 31 dello Statuto della Società di servizio (scioglimento e liquidazione della Società).

ART. 13 - Corresponsione di contributi per opere eseguite in regime di concessione

Il Comune corrisponderà alla Società di servizio, dietro richiesta di questa in relazione ai Programmi attuativi approvati, e nel rispetto delle modalità prescritte per erogare i relativi finanziamenti in base alla documentazione che allo scopo deve essere prodotta dalla Società stessa, i contributi pubblici di cui sia ammesso a beneficiare per la costruzione di parcheggi. Detti finanziamenti possono essere disposti, nell'interesse della Società e con il consenso dei Soci che rappresentano almeno 2/3 del capitale sociale, anche mediante corrispondente aumento del capitale sociale della Società, che saranno allo scopo riservati.

La Società di servizio dovrà rimborsare al Comune le rate di ammortamento dei mutui da esso contratti nella misura in cui saranno stati posti a carico della stessa in relazione a specifici Programmi attuativi.

ART. 14 - Trasferimento delle azioni - Nomina di Amministratori

Fatto salvo il divieto di trasferimento delle azioni gravate dall'obbligo di eseguire prestazioni accessorie, richieste dalla Società di servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2345 del Codice Civile, come da atto costitutivo e Statuto sociale, senza il consenso del relativo Organo Amministrativo, i Soci privati si impegnano a notificare il loro eventuale intendimento di trasferire le proprie azioni, o parte di esse con un preavviso di 12 (dodici) mesi mediante lettera raccomandata da inviare al Comune ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società di servizio e a non iniziare nel frattempo trattative di vendita.

Il Comune potrà esercitare il diritto di prelazione pro-quota sulle azioni che i Soci privati ponessero in vendita sulla base del loro valore determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Società di servizio in base alla consistenza patrimoniale della

Società stessa, al netto di eventuali contributi pubblici erogati a favore della Società per l'esecuzione di opere, come proposto all'Assemblea per previsione dello Statuto sociale; ove il Comune o gli altri soci non intendessero esercitare in toto il loro diritto di opzione, e non sarà perciò possibile giungere ad un'integrale ripartizione delle azioni offerte in vendita, il Comune si riserva fin d'ora la possibilità di acquistare anche le azioni non optate, e comunque di far subentrare nell'acquisto delle azioni, alle stesse condizioni stabilite a favore del Comune, la società Lido di Riva del Garda SpA -come già indicato nel Capitolato programma della gara- o altro soggetto imprenditore allo scopo individuato, sentito il Consiglio di Amministrazione della Società di servizio.

Fin tanto che non sarà stato approvato il primo bilancio della Società di servizio, il valore delle azioni si intende comunque riferito al valore nominale delle stesse, integrato della eventuale quota a riserve per la parte così attribuita in relazione alla costituzione del capitale in 100.000 (centomila) Euro anziché in 200.000.000 (duecentomilioni) di Lire.

L'acquirente delle azioni deve comunque sottoscrivere a favore del Comune un apposito atto di sottomissione alle condizioni tutte della presente convenzione e sue eventuali modificazioni intervenute, dichiarando di conoscere i Contratti di servizio e i Programmi attuativi definiti tra Comune e Società di servizio.

In relazione alle esigenze del Comune di verifica e di garanzia circa la permanenza della conformità dell'assetto societario all'interesse pubblico nella gestione del "servizio parcheggi", al di fuori delle condizioni e modalità previste nei precedenti commi, viene stabilito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1379 del Codice civile, il divieto di vendita delle azioni della Società di servizio da parte dei Soci privati fin tanto che il parcheggio multipiano in sottosuolo di via Pilati non sarà stato realizzato e collaudato sotto il profilo tecnico-amministrativo.

Fatta salva la nomina di due Amministratori, un Sindaco effettivo ed uno supplente ai sensi dell'art. 2458 Cod. Civ. e con gli effetti dell'art. 2460 Cod. Civ., viene stabilito che si provvederà alla nomina di uno o due altri Amministratori su proposta del Comune rispettivamente se il Consiglio di Amministrazione della Società di servizio sarà composto di cinque o sette membri; gli altri due o rispettivamente tre membri saranno nominati su proposta ripartita tra i Soci privati.

Ove per dimissioni, impedimento o altra causa vengano a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la loro sostituzione avrà luogo su designazione del Socio o dei Soci che avevano proposto i membri del Consiglio venuti a mancare.

ART. 15 - Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenziali, ivi comprese quelle di carattere fiscale, qualora non possano essere poste a carico della Società di servizio, saranno ripartite per metà tra il Comune e per l'altra metà tra i Soci privati.

Agli effetti fiscali, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della Tariffa - Parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di Convenzione programmatica.

[A large, faint, curved line or signature is visible across the upper half of the page.]

SC
L'an
sede
Par
1.
As
Ar
cc
va
g
I
a
L

Comune di Riva del Garda
Per copia conforme
Il Segretario Generale

14 MAR. 2001 (Alfredo Righi)

[Handwritten signature]





VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
SOCIETA' ITALIANA PARCHEGGI S.R.L. DEL 12 FEBBRAIO 2001

L'anno duemilauno il giorno 12 del mese di febbraio, alle ore 10.30, presso la sede sociale si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Italiana Parcheggio S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Atto costitutivo della Altogarda Parcheggi e Mobilità S.p.A. e sottoscrizione di una quota pari al 10% del capitale sociale; conferimento poteri e delibere conseguenti;

Assume la presidenza ai sensi di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Giovanni Santambrogio il quale, constatata e fatta constatare la presenza dell'intero organo amministrativo, dichiara il consiglio validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Antonella Mancini che accetta.

Aperti i lavori il Presidente illustra ai presenti che con deliberazione n. 254 del 25 settembre 1997, esecutiva il 12/10/1997, il Comune di Riva del Garda ha selezionato la Italiana Parcheggi S.r.l., insieme alla Società Jean Pierre Molé S.A., quali soggetti privati da associare nella costituzione di una società per azioni a prevalente capitale pubblico, la cui denominazione sociale sarà ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' S.p.A. In base alla sopra menzionata delibera del Comune di Riva del Garda, la Italiana Parcheggio S.r.l. sottoscriverà una quota del 10% del capitale sociale iniziale della A.P.M. S.p.A., il cui ammontare



complessivo sarà pari a Lire 200.000.000 (duecento milioni). Di conseguenza

l'investimento della Società sarà pari a circa Lire 20.000.000 (venti milioni).

Alla luce dell'approssimarsi della data fissata per l'atto costitutivo, il Presidente propone ai presenti di conferire all'Amministratore Delegato Ing. Richard Oakley ogni più ampio potere in relazione a tutti gli atti inerenti e conseguenti la costituzione della sopra menzionata società.

Segue una breve discussione al termine della quale il Consiglio, all'unanimità


Delibera

- di conferire all'Amministratore Delegato Ing. Richard Oakley, nato a Beaconsfield, Gran Bretagna, il 27 settembre 1965, residente a Guernsey Rue de Bot. Ruelle de la Tour, Gran Bretagna, C. F. KLYRHR65P27Z11AJ, anche tramite procuratori specificatamente nominati, ogni più ampio potere - ivi incluso il reperimento delle risorse finanziarie - finalizzato alla costituzione e contestuale sottoscrizione di azioni per complessive Lire 20.000.000 (venti milioni), pari al 10% del capitale della costituenda società ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' S.p.A.; con promessa di rato e valido, rimossa ogni eccezione.

I lavori sono chiusi alle ore 11,30 e di quanto sopra si dà verbale.


IL PRESIDENTE

Avv. Giovanni Santambrogio



IL SEGRETARIO

Dott.ssa Antonella Mancini



Reperto

Estratto

Consig

"ITALI

scale: C

Libro n

Milano

Repertorio n. 49399

Estratto conforme a quanto contenuto alle pagine n. 75 e 76 del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della società:

"ITALIANA PARCHEGGI S.r.l.", con sede in Milano, Via Caprilli n. 7, codice fiscale: 02512410966.

Libro regolarmente vidimato, numerato, bollato e tenuto a norma di legge.

Milano, il quattordici febbraio duemilauno.



[Handwritten signature]

ALLEGATO "C" AL

N° 108768 di Rep. e N° 9564 di Racc.

Notaio PIERO AVELLA

JEAN PIERRE MOLE SA

Société Anonyme au capital de F. 2 000 000

Siège Social : 8 rue Denis Poisson 75017 Paris

PARIS B 339 916 835

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 23 février 2001

PRISE DE PARTICIPATION DANS UNE SOCIETE

Le Président rappelle que la société a pour objet la prise de participations dans des sociétés ayant vocation à construire, aménager, et gérer des parkings souterrains. En conséquence, le Président propose au Conseil de prendre une participation dans une société concessionnaire située en Italie dont la raison sociale est " Alto Garda Parcheggi e Mobilità SpA " et qui aura pour objet la création et la gestion d'un parking situé dans la commune de Riva del Garda. Le capital de cette société sera de 200.000.000 lires et la participation de la société Jean-Pierre MOLE SA sera de 39%. Les autres actionnaires de cette société seront la Ville de Riva del Garda (51%) et la Société Italiana Parcheggi (10%).

Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l'unanimité,

- la prise de participation dans la société " Alto Garda Parcheggi e Mobilità SpA "

et donne tous pouvoirs à son Président Monsieur Jean-Pierre MOLE pour passer, signer tous actes et contrats au nom de la société.

23/2/2001

Certifié conforme



Le Président J.P. MOLE



JE SOUSSIGNÉ H. B.
notaire associé à Paris, certifie uniquement la matérialité de la signature de Monsieur Jean Pierre MOLE.
comme émanant bien de lui.
Cette certification de signature ne peut en cas de contestation au présent document caractériser d'un acte notarié. La responsabilité du notaire ne pourra jamais être mise en cause en ce qui concerne le contenu du présent document.

Stamp: "GUL" "Tribunale di Grand" "Pietro Lombardi presso la" "Cambiges"

5
2
2
2
e
el
S
e Bl
iniqu
Mo
it en
cum
la
auc
onc



Vidimato NE VARIETUR/ sotto il
N° 702.266/A li 09/3/2001.

JEAN "PIERRE MOLE S.A.
Società Anonima con capitale di Franchi 2.000.000
Sede sociale : 8 rue Denis Poisson 75017 PARIS
PARIS B 339 916 835

ESTRATTO DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMISTRAZIONE DEL 23 FEBBRAIO 2001

PRESA DI PARTECIPAZIONE IN UNA SOCIETA

Il presidente ricorda che la Società ha per oggetto la presa di partecipazione in società che hanno vocazione per costruire, adattare e gestire parcheggi sotterranei. Di conseguenza, il Presidente propone al Consiglio di prendere una partecipazione in una Società concessionaria situata in Italia la cui ragione sociale è "Alto Garda Parcheggi e Mobilità SpA" e che avrà per oggetto la creazione e la gestione di un parcheggio situato nel Comune di Riva del Garda.

Il capitale di questa Società sarà di 200.000.000 lires e la partecipazione della Società Jean-Pierre MOLE SA sarà del 39%. Gli altri azionisti di questa Società saranno la Città di Riva del Garda (51%) e la Società Italiana Parcheggi (10%).

Dopo aver deliberato, il merito, il Consiglio decide, all'unanimità,

- la presa di partecipazione nella Società "Alto Garda Parcheggi e Mobilità SpA".

e dà ogni potere al suo Presidente Signor Jean-Pierre MOLE al fine di passare, firmare ogni atto e contratto a nome della Società.

Il 23/02/2001

Il Président J.P. MOLE

Firma


Io sottoscritto, M. BLANCHET, Notaio associato certifico unicamente la realtà della firma del Signor Jean-Pierre MOLE, come emanante effettivamente da lui. La presente certificazione della firma non può in nessun caso confire al presente documento il carattere di un atto notarile, la responsabilità del Notaio non può per nessun motivo essere messa in causa per quanto riguarda il contenuto del presente documento.

Timbro in rilievo e firma apposti

Il sottoscritto Pascal GUL, perito traduttore presso la Corte d'Appello e il Tribunale di Grande Pretura di Parigi, attesto che le traduzioni che precedono sono conformi agli originali in lingua francese e da me firmati e siglati *in varietur* N. 902.266 / B

Fatto a Parigi, li 09 marzo 2001


Dispensa di autenticazione di firma
(Decreto del 26.09.1953)



crit
PARIGI DI "PENTON E
oppo Uni
E SOCIALI
O SOCIAL
AZZA III M
E SOCIAL
R MOLE
e in n. -
ersato pre
(per la co
omma sott
COGNOME
RE MOLE S.
PARCHEGGI
RIVA DEL
re complet

di Risparmio
deposito pro

Data 28/02/2001



RAZIONALE SOCIALE / DENOMINAZIONE: ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' SPA
OGGETTO SOCIALE / SCOPO: GESTIONE PARCHEGGI
SEDE SOCIALE: PIAZZA III NOVEMBRE NR.5-38066 RIVA DEL GARDA RIVA DEL GARDA (TN)
VALORE SOCIALE (IN DENARO): EURO 100.000

DEPOSITARIO: MOLE' JEAN-PIERRE
in n. - () PLACE DE L'EGLISE - AINCOURT (95) - FRANCIA

versato presso questo Istituto, per conto dei soci sottoscrittori della suddetta Società ed a tenore e per gli effetti dell'Art. 2362 (per la costituzione di Soc. per Azioni) - 2464 C.C. (per la costituzione di Soc. Acc. per Az.) 2475 C.C. (per la costituzione di Soc. Resp.) del Codice di Commercio, la somma sottoindicata rappresentante i TRE/DECIMI del capitale suddetto.

SOCI SOTTOSCRITTORI

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	Quote di partecipazione ai tre decimi (Importo In Euro)
MOLE' S.A.	A/M JEAN PIERRE MOLE	RUE DENIS PISSON 75017 PARIGI	12.085,09
PARCHEGGI SRL	A/M RICHARD OAKLEY	VIALE CAPRILLI 7-20148 MILANO	3.098,74
RIVA DEL GARDA		PIAZZA III NOVEMBRE-RIVA D/G	15.803,58

Importo complessivo versato (diconsi Euro : TRENTA MILA NOVECENTO OTTANTA SETTE, QUARANTA TOT: 30.987,41)

PER LE CONDIZIONI VEDERE RETRO DEL FOGLIO



Ca.Ri.TRo. S.p.a.

CASSA RISPARMIO TRENTO ROVERETO S.p.A.
SUCCURSALE DI RIVA




CONDIZIONI

- Art.1 - Ai fini della restituzione delle somme depositate - che avviene mediante accredito su conto corrente intestato agli aventi diritto - alla Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.A. deve essere presentata in ogni caso la presente ricevuta di versamento oppure copia autentica dell'atto costitutivo della società, ove la ricevuta stessa risulti allegata in originale a tale atto. Nel caso in cui non siano in grado di presentare la ricevuta gli aventi diritto alla restituzione del deposito devono sottoscrivere una dichiarazione che, indicando i motivi della mancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione), manlevi la Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.A. dall'eventuale danno che possa derivarne a qualunque titolo per aver restituito il deposito senza presentazione della ricevuta.
- Art. 2 - In caso di avvenuta costituzione della società, deve altresì essere prodotto certificato rilasciato dall'Ufficio del Registro Imprese presso la CCIAA nella cui circoscrizione trovasi la sede sociale - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese - attestante che la società è stata iscritta e si trova nel pieno e libero possesso dei suoi diritti; da tale certificato deve risultare la generalità completa degli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società, precisando se la firma è congiunta o disgiunta.
- Art. 3 - In caso di mancata costituzione della società, deve altresì essere prodotto certificato rilasciato dall'Ufficio del Registro Imprese presso la CCIAA competente - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese - attestante che non è stato iscritto nè depositato alcun atto relativo alla società che si doveva costituire.
- Art. 4 - In caso di regolare costituzione della società, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono gli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società stessa.
- Art. 5 - In caso di mancata costituzione della società, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono i sottoscrittori del deposito decorso un anno dalla data del deposito. La restituzione sarà effettuata congiuntamente a favore di tutti gli aventi diritto.

REPERTORIO N. 108.761 —

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Il sottoscritto dott. PIERO AVELLA, notaio in Arco, iscritto al Ruolo dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, attesto che la presente copia fotostatica composta di due facciate, è conforme al suo originale, esibitomi dagli interessati, che vengono ammoniti sulle responsabilità nelle quali incorre chi esibisce documenti falsi o con dati non rispondenti al vero.
Arco, Via Baden Powell n.7, quindici marzo duemilauno.



agli aventi
Trento e
o costituiti
entare la
vi della
o S.p.A.
ricevuta.
el Regis
non ante
ertificato
precisan

el Regis
stante ch

amminis

o i sotto
di diritto.

ALLEGATO "E" AL REP.N. 108.768 RACC.N. 9.564.-

S T A T U T O

della Società per Azioni

ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' S.p.A.

in sigla A.P.M. S.p.A.

TITOLO I°

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita la Società per Azioni ad influenza dominante pubblica del Comune di Riva del Garda, sotto la denominazione sociale:

ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' S.p.A.

in sigla A.P.M. S.p.A.

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 44, comma 6 lettera b) della L.R. 4.1.1993 n. 1 sul nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige nel testo sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.R. 23.10.1998 n. 10 e 22 - 3° comma lettera e) della Legge 8.6.1990 n. 142 come sostituita dall'art. 17, comma 58, della Legge 14.5.1997 n. 127, per l'esercizio del servizio pubblico locale di cui al seguito del presente statuto, e con le modalità dallo stesso previste e consentite.

La partecipazione alla Società è aperta:

1. agli Enti pubblici territoriali che intendono provvedere con tale forma organizzativa alla gestione del servizio pub-



pubblico del parcheggio e delle soste veicolari, nel contesto del miglioramento della mobilità urbana, in quanto più idonea a soddisfare con regolarità, continuità ed a parità di condizioni, le esigenze delle comunità locali, concludendo apposito contratto di servizio, di cui all'art. 44, comma 9 della L.R. 1/1993 nel testo sostituito dall'art. 10, comma 1 della L.R. 10/1998, con la Società stessa;

2. a soggetti privati imprenditori che esercitano attività o servizi funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale della Società.

ARTICOLO 2

La Società ha per oggetto:

1. la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione, sia in proprio che in esecuzione di appositi programmi attuativi in esecuzione dei contratti di servizio stipulati con gli Enti pubblici territoriali detentori di un numero di azioni del capitale sociale idoneo ad esercitare l'influenza dominante pubblica di cui all'art. 44, comma 6 lettera b) della L.R. 4.1.1993 n. 1 nel testo sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.R. 23.10.1998 n. 10, di strutture immobiliari da adibire a parcheggi e autosilos, sia sotterranei che in sopraelevazione, aree di parcheggio a raso opportunamente attrezzate, ed ogni altro impianto e infrastruttura connessa, da realizzare anche mediante lo strumento della concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici;

2. la gestione di quanto ad 1., in funzione anche strumentale al finanziamento degli interventi effettuati, nonché l'organizzazione e la gestione dei parcheggi di superficie, la gestione delle soste di veicoli sulle aree allo scopo abilitate dagli Enti territoriali proprietari delle aree stesse, o che siano state oggetto di concessione in uso, sia in proprio che in esecuzione di appositi programmi attuativi in esecuzione dei contratti di servizio stipulati con gli Enti pubblici territoriali detentori di un numero di azioni del capitale sociale idoneo ad esercitare l'influenza dominante pubblica, nel contesto di ogni altro intervento incidente sul miglioramento ed ottimizzazione della mobilità urbana;

3. l'esercizio dei servizi connessi direttamente o indirettamente al funzionamento ed alla fruizione di tutte le strutture indicate nei precedenti punti 1. e 2.


In particolare, per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può:

a) provvedere direttamente o con affidamento a terzi, a lavori di progettazione e di costruzione e/o di esercizio degli impianti e opere realizzate e/o alla prestazione dei servizi connessi;

b) compiere ogni altra operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare, finanziaria (esclusa la raccolta del risparmio nei confronti del pubblico) e di locazione finanziaria, utile e ritenuta necessaria al perseguimento del-



L. ...
R. ...
S. ...



Verbal n. 7

San Cesario S/P

l'oggetto sociale, compreso l'acquisto e la permuta, la locazione e la vendita di beni mobili, immobili e diritti immobiliari, fornire servizi e consulenze;

c) proporre agli Enti detentori di un numero di azioni del capitale sociale idoneo ad esercitare l'influenza dominante pubblica, e stipulare con gli stessi, appositi programmi attuativi per la realizzazione e gestione di strutture di parcheggio, nonché per la gestione delle soste, compiere studi, monitoraggi, rilievi ed indagini di carattere tecnico, economico e finanziario nonché progettazioni e realizzazione di interventi e servizi per il miglioramento della mobilità urbana, l'individuazione, fattibilità e localizzazione di strutture e spazi per il parcheggio e la sosta e per la segnalazione e la comunicazione dinamica stradale;

d) partecipare a gare aperte o ristrette, trattative private, appalti concorso per l'esercizio delle attività di cui al precedente punto c) in altri Comuni;

e) stipulare mutui ipotecari e fondiari e rilasciare fidejussioni;

f) compiere tutti gli atti necessari per la restituzione a titolo gratuito delle strutture immobiliari, degli impianti e attrezzature all'Ente territoriale competente secondo le modalità e nei termini concordati, fatta salva la possibilità di rinnovo dei programmi;

g) acquisire partecipazioni o interessenze in Società aventi

per oggetto attività strettamente connesse all'oggetto sociale nei limiti del 5% o del 10% del capitale, a seconda che si tratti rispettivamente di Società quotate o non quotate in borsa, subordinatamente all'assenso del Consiglio comunale dell'Ente pubblico territoriale detentore di un numero di azioni del capitale sociale idoneo ad esercitare l'influenza dominante pubblica.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società si potrà avvalere di altri soggetti pubblici, privati, Società cooperative.


ARTICOLO 3

La Società ha sede legale in Riva del Garda (TN), Piazza III Novembre n. 5, presso la Sede Municipale.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire sedi amministrative, agenzie, rappresentanze e succursali per svolgere attività ricomprese nell'oggetto sociale, per l'acquisizione e gestione di servizi pubblici locali e di sopprimere le medesime.

ARTICOLO 4

Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società ed i rapporti tra loro in quanto Soci, si intende essere a tutti gli effetti di Legge, quello risultante dal libro soci regolarmente tenuto, salvo per l'Ente pubblico territoriale detentore di un numero di azioni del capitale sociale idoneo ad esercitare l'influenza dominante pubblica,



il cui domicilio legale resta presso la rispettiva Sede Municipale.

ARTICOLO 5

La durata della Società è fissata dalla data della sua costituzione al 31 dicembre 2090 e potrà essere prorogata subordinatamente alla stipulazione di nuovi programmi attuativi in esecuzione di contratti di servizio stipulati con gli Enti pubblici territoriali detentori di un numero di azioni del capitale sociale idoneo ad esercitare l'influenza dominante pubblica di Legge, nonché sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO II°

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

ARTICOLO 6

Il capitale sociale è stabilito in Euro 100.000 (centomila) diviso in n. 1.000 (mille) azioni nominative del valore nominale di Euro 100 (cento) cadauna e potrà essere aumentato con l'osservanza delle prescritte disposizioni di Legge.

Le azioni, ove emesse, restano depositate presso la sede della Società.

La Società potrà effettuare raccolta di risparmio in base a finanziamenti (quindi con obbligo di restituzione a carico della Società), sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, effettuati da parte dei soci iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci e che detengano non meno del 2% (due per cento)

del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, così come previsto dalla deliberazione del 3 marzo 1994 del CICR in attuazione del D.L. 1.9.1993 n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) e di tutta la normativa che dovesse anche in futuro regolare la materia.

ARTICOLO 7




I soci possono trasferire le proprie azioni, o parte di esse, a terzi soci e non soci, purchè ne abbiano in precedenza fatto oggetto di offerta agli altri soci, nel caso in cui:


a) il cessionario delle azioni operi in settori rientranti nelle finalità di interesse generale perseguite dalla Società;

b) il cessionario appaia in grado di fornire alla Società un supporto tecnologico, finanziario o commerciale di entità significativa rispetto a quello che può essere fornito da altri azionisti;

c) il cessionario non si trovi o non possa trovarsi in situazioni di concorrenza o conflitti di interesse con la Società.

Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente e propone all'Assemblea il valore delle azioni in base alla consistenza patrimoniale della Società al netto di eventuali contributi pubblici erogati a favore delle Società per l'esecuzione di opere; analoga determinazione, per le nuove azioni e per i relativi diritti di opzione, deve accompagnare la proposta di aumento di capitale.


Handwritten signature





Qualora un Socio intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, dovrà previamente con lettera raccomandata R.R. offrirle in acquisto agli altri soci al prezzo di cui al precedente comma, specificandone il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le altre condizioni di vendita. E' fatto salvo il caso di aumento di capitale finalizzato con contestuale rinuncia al diritto di prelazione sulle nuove azioni da parte di tutti o di determinati Soci, o per conferimento in natura, nonché quanto previsto dall'art. 2345 Cod. Civ. per le azioni alle quali è stato connesso l'obbligo di prestazioni accessorie.

I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata R.R. indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare tutte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

In ogni caso non potrà mai risultare diminuito al di sotto del 51% la percentuale di capitale sociale detenuta dall'Ente o dagli Enti pubblici territoriali, idonea ad esercitare l'influenza dominante pubblica di Legge.

Qualsiasi trasferimento di azioni effettuato senza il rispet-

Manzoni

Manzoni

[Handwritten signature]

to delle procedure previste dal presente articolo sarà nullo ed inefficace nei confronti della Società.

ARTICOLO 8

Il capitale può essere aumentato una o più volte nei modi di Legge.

La Società può emettere qualsiasi tipo di obbligazioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di Legge, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

E' consentito il conferimento di beni in natura nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2343 Cod. Civ.

ARTICOLO 9

I versamenti del capitale sociale sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che saranno ritenuti più opportuni e convenienti.

A carico dei soci in ritardo con i versamenti decorre l'interesse legale corrente annuo, fermo il disposto di cui all'art. 2344 Cod. Civ.

ARTICOLO 10

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale, salvo il disposto degli artt. 2327 e 2412 Cod. Civ.

TITOLO III°

ASSEMBLEE

ARTICOLO 11 → art. 16 (con modificato)

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue de-



liberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di Legge.

Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale

purchè in provincia di Trento e in luogo accessibile con nor-

mali mezzi di trasporto.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno

entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e, quando

particolari esigenze lo richiedono, entro sei mesi.

ARTICOLO 12 *art. 16*

Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate dal

Consiglio di Amministrazione con avviso da pubblicarsi sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni

prima della data fissata per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo,

il giorno e l'ora dell'adunanza, sia in prima convocazione,

sia, qualora questa andasse deserta, in seconda convocazione,

nonchè l'elenco delle specifiche materie da trattare e con

esclusione di indicazioni generiche. Il giorno della seconda

convocazione sarà diverso da quello indicato nella prima.

Il Consiglio di Amministrazione deve convocare senza ritardo

l'Assemblea quando sia richiesto dal Comune di Riva del Garda

o da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capi-

tale sociale. Nella richiesta di convocazione devono essere

indicati gli argomenti da trattare. Se il Consiglio di Ammi-

nistrazione non provvede, la convocazione è disposta dal Collegio Sindacale ed in caso di sua inerzia è ordinata con decreto del Presidente del Tribunale di Rovereto.

Possono intervenire all'Assemblea, gli azionisti iscritti nel libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che sarà tuttavia validamente costituita, anche se non convocata come sopra, quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano altresì presenti l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

ARTICOLO 13 *24*

Ogni azione dà diritto ad un voto ed ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, anche mediante delega scritta in calce alla scheda di ammissione, da altre persone, anche non soci, nel rispetto dell'art. 2372 Cod. Civ.

Al Presidente dell'Assemblea è riservato il diritto di constatare la legittimità dell'intervento all'Assemblea, anche per delega.

ARTICOLO 14 *25*

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in caso di loro assenza o impedimento l'Assemblea eleggerà il proprio Presidente e designerà inoltre un Segretario, tra gli intervenuti o anche esterno, a meno che per Legge il verbale non debba essere redatto da un notaio.

Relazioni



L'Assemblea ordinaria degli Azionisti delibera annualmente l'indirizzo generale dell'attività sociale, ai sensi degli articoli 2364 e 2368 Cod. Civ., sentite le proposte del Consiglio di Amministrazione. Una volta intervenuta l'approvazione dell'Assemblea ordinaria, il Presidente dell'Assemblea stessa invierà entro 15 giorni una copia del verbale agli Amministratori ed ai Sindaci in carica, perché costituisca la base per la formulazione o l'aggiornamento del budget e della pianificazione pluriennale.

Le copie delle delibere certificate conformi dal Presidente e dal Segretario faranno piena fede di fronte a terzi.

ARTICOLO 15 → 19

L'Assemblea ordinaria è costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega più dei due terzi del capitale sociale, ed in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

} 19

Le assemblee ordinarie sia in prima che in seconda convocazione deliberano sugli oggetti all'ordine del giorno con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

ARTICOLO 16 → 20

Le assemblee straordinarie, in prima convocazione, sono costituite validamente con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio o con delega i due terzi del capitale

[Handwritten notes and signatures in the left margin]

sociale, ed in seconda convocazione con la presenza di tanti

Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Le assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda con-

vocazione, deliberano sugli oggetti all'ordine del giorno con

il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della

metà del capitale sociale.

Sono fatte salve in ogni caso le maggioranze previste dalla

legge.

ARTICOLO 17 *→ art. 33*

L'Assemblea nomina il Consiglio di Amministrazione e i membri

del Collegio Sindacale e, tra i Consiglieri nominati, nomina

il Presidente ed il Vicepresidente, con il voto favorevole di

tanti Soci che rappresentino più di due terzi del capitale

sociale, fatta salva la nomina ed eventuale revoca di due Am-

ministratori, un Sindaco Effettivo e uno Supplente, da parte

del Consiglio Comunale di Riva del Garda, ai sensi dell'art.

2458 Cod. Civ. e con gli effetti dell'art. 2460 Cod. Civ.;

detti Amministratori e Sindaci cessano comunque dalla carica

alla fine del loro mandato o alla prima assemblea ordinaria a

seguito di elezione del nuovo Consiglio Comunale e/o di nomi-


na di un Commissario in caso di scioglimento del Consiglio.

L'Assemblea fissa i compensi ed i rimborsi delle spese per il

Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale.

ARTICOLO 18

Le deliberazioni delle Assemblee sono constatate mediante





processo verbale redatto sul libro delle adunanze delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, da un Segretario o dal Notaio e sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio, e, nel caso che il Presidente lo ritenga opportuno anche dagli scrutatori.

TITOLO IV°

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 19 → 32-33

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a sette membri, anche non soci, nominati per la prima volta dall'atto costitutivo e successivamente mediante Assemblea, salvo quanto diversamente previsto dal precedente art. 17.

Gli Amministratori componenti il Consiglio restano in carica durante tre esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, si provvede ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ., salvo quanto prevede il precedente art. 17 in relazione all'art. 2458 Cod. Civ.

ARTICOLO 20 → 30

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società nel quadro dell'indirizzo generale dell'attività sociale approvato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti; tale documento di programmazione costituirà per l'Organo ammi-

} 32
} 33

nistrativo la base per definire l'aggiornamento della programmazione pluriennale da sottoporre annualmente all'esame e all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

Più segnatamente, al Consiglio di Amministrazione sono conferite tutte le facoltà in ordine al compimento di tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, con l'esclusione di quelli che la Legge riserva in modo esclusivo all'Assemblea o ad essa specificamente demandati dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, avrà facoltà di autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio, Amministrazione, Ente, sia pubblico che privato.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare nel suo ambito un Comitato Esecutivo, ai sensi dell'art. 2381 Cod. Civ.


ARTICOLO 21 → 36

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione vengono tenute presso la sede sociale, ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Provincia di Trento e accessibile con i normali mezzi di trasporto.

ARTICOLO 22 → 36

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, su iniziativa autonoma o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri,

[Handwritten signature and notes on the right margin]



con lettera raccomandata o assicurata da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, telex, telefax o E-mail da spedirsi almeno due giorni prima.

ARTICOLO 23 → 036

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le copie delle delibere certificate conformi dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Consiglio tra i propri membri od anche esterno, faranno piena fede di fronte ai terzi.

ARTICOLO 24 → 035

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte o tutti i suoi poteri al Presidente, al Vicepresidente ed a singoli Consiglieri determinandone la remunerazione, in misura compatibile con gli indirizzi generali di cui all'art. 14, comma 2.

Non sono delegabili dal Consiglio di Amministrazione i seguenti poteri:

1. operazioni per importi superiori a 100.000 (centomila) Euro relative a compravendita di beni immobili, permuta di beni immobili, assunzione di mutui ipotecari, locazioni finanzia-



rie, acquisto e cessione di diritti immobiliari, prestazione

di garanzie fideiussorie;

2. assumere partecipazioni ed interessenze alle condizioni di

cui all'art. 2 - 2° comma lett. g) del presente statuto;

3. compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, per giudizi di importo superiore a 100.000 (centomila) Euro;

4. assumere personale di ogni tipo;

5. assumere nuove attività o servizi connessi a quelli ogget-

to della Società fuori dal territorio del Comune detentore di

un numero di azioni idoneo ad esercitare l'influenza dominan-

te pubblica di Legge.

ARTICOLO 25 → 37?

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua as-

senza al Vicepresidente, è attribuito il potere di porre in

esecuzione, con firma libera, tutte le deliberazioni del Con-

siglio ogni qualvolta non sia deliberato diversamente.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua as-

senza al Vicepresidente, spetta comunque la rappresentanza

della Società di fronte a terzi ed in giudizio con facoltà di

promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative,

per ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di cassa-

zione e revocazione e nominare a tal fine avvocati e procura-

tori alle liti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà di nominare procuratori

ad negotia per determinati atti o categorie di atti, a firma

ADRIANO
2000
FERRER
SIMPONA
R...

singola o congiunta.

TITOLO V°

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 26 *039*

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti; detto Collegio è nominato ed opera, salvo quanto in precedenza previsto dall'art. 17, ai sensi dell'art. 2397 e seguenti Cod. Civ.

L'emolumento del Collegio Sindacale viene determinato sulla base delle tariffe professionali.

Il Collegio Sindacale rimane in carica durante tre esercizi, salvo quanto in precedenza previsto dall'art. 17, ed è rieleggibile.

TITOLO VI°

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 27 *040*

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà alla formazione del bilancio della Società, da compiersi secondo le norme di Legge.

Per l'approvazione del bilancio provvederà l'Assemblea ordinaria nella sua convocazione annuale.

ARTICOLO 28 *040*

L'Assemblea può deliberare che il bilancio annuale della Società, ferme restando le competenze e i doveri del Collegio

Sindacale, dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di una Società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del D.P.R. 31.3.1975 n. 136.


Il conferimento dell'incarico è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di chi rappresenta la maggioranza del capitale sociale, che dovrà essere convocata a tal fine almeno 3 mesi prima della chiusura del primo esercizio sociale e, per quelli successivi, almeno 3 mesi prima della scadenza dell'incarico in corso.

Detto incarico non potrà essere conferito a Società di revisione che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dal 1° comma dell'art. 3 del D.P.R. sopra menzionato; verranno osservate anche le disposizioni di cui ai commi 2° e 3° del medesimo articolo.

Ai fini della certificazione, il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite della Società devono essere trasmessi alla Società di revisione almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 29 ~~40~~ 40

Degli utili netti verrà anzitutto prelevato il 5% per formare il fondo riserva legale, finchè questo abbia raggiunto una somma pari alla quinta parte del capitale. Gli utili residui verranno attribuiti alle azioni, salvo che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi speciali



prelevamenti a favore di riserve straordinarie, oppure di-
sponga di mandare ai successivi esercizi una parte degli uti-
li e salve le eventuali disposizioni di Legge.

L'eventuale pagamento dei dividendi verrà effettuato nel ter-
mine fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione
presso la sede sociale oppure presso le casse che saranno in-
dicate.

ARTICOLO 30

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in
cui divengono esigibili sono prescritti a favore della Socie-
tà.

TITOLO VII°

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE


ARTICOLO 31 *→ 41*

Si può addivenire in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa
allo scioglimento della Società; l'Assemblea delibera in me-
rito con il voto favorevole di chi rappresenta la maggioranza
del capitale sociale; stabilisce inoltre le modalità della
liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i
poteri e le attribuzioni.

L'Assemblea delibera altresì sulla destinazione dell'attivo
risultante dopo il pagamento dei debiti sociali ed assolto
quanto previsto dal precedente art. 2 - comma 2 lett. f) cir-
ca gli atti necessari per la restituzione a titolo gratuito
delle strutture immobiliari, degli impianti e attrezzature

Vertical handwritten signature

all'Ente territoriale competente secondo le modalità e nei termini concordati.



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2448 Cod. Civ. è convenuto che oltre alle cause previste dalla legge, la Società sarà sciolta nel caso in cui per qualsiasi ragione venga meno il contratto di servizi stipulato tra la Società ed il Comune di Riva del Garda.

TITOLO VIII°

RINVIO

ARTICOLO 32

042

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, la Società sarà regolata dalle disposizioni di Legge in materia ed in vigore.

Meloni
Riva del Garda

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

